SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 agosto 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO





Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dello sviluppo economico

Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 15 luglio 2022, n. **124**.

Regolamento recante modifica al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'articolo 94, comma 4-*bis*;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante: «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale»;

Ritenuto di dover modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-*octies*, del decreto-legge n. 121 del 2021, il quale prevede che: «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla riduzione dei termini del medesimo procedimento e alla sua conclusione anche secondo le modalità di cui all' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in data 16 marzo 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 19324 del 1° giugno 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:

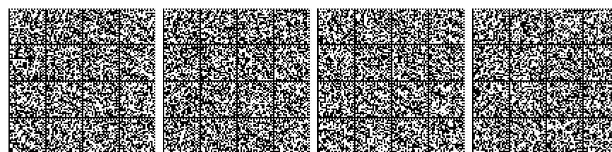
a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;»;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile o una sua Sezione incardinati presso una Direzione generale territoriale del Dipartimento della mobilità sostenibile;»;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio competente della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche previa istanza da parte dell'impresa richiedente, presentata con le modalità previste dal presente decreto;»;

d) la lettera *d)* è abrogata;

e) dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente: «f-*bis*) GISDIL: la piattaforma relativa alla gestione informatizzata dei servizi di linea, presente sul portale dell'automobilista, finalizzata all'inserimento dei dati concernenti l'esercizio di un nuovo servizio di linea, ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente altresì all'Ufficio motorizzazione civile e al competente Ufficio della Direzione generale di effettuare l'istruttoria di competenza, secondo le direttive impartite dal Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».



Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le domande di autorizzazione all'esercizio di nuovi servizi di linea, oppure di servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che si svolgono su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri che collega almeno due regioni o province autonome e che possono includere relazioni di traffico infraregionali che non siano già oggetto di contratto di servizio pubblico, salvo che non si tratti di relazioni di traffico che, pur essendo già oggetto di contratto di servizio pubblico, riguardano esclusivamente comuni capoluogo di provincia.»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Nelle domande di cui al comma 1:

a) è indicata la denominazione della linea oggetto dell'autorizzazione e il relativo codice identificativo, come risultante dal GISDIL;

b) sono allegate le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente nonché, in caso di raggruppamento di imprese, dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese raggruppate da cui risulta:

1) il numero di iscrizione nel registro elettronico nazionale, di seguito «REN», delle imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché i dati anagrafici dell'impresa;

2) il rispetto da parte dell'impresa richiedente delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)* e *l)*, del decreto legislativo n. 285/2005;

3) ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i dati anagrafici dei soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito «codice antimafia», relativamente all'impresa di cui è rappresentante legale;

c) sono allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, relativamente all'impresa richiedente ovvero a ciascuna delle imprese raggruppate, rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 85 del codice antimafia, dalle quali risulti che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del medesimo codice antimafia;

d) è allegata, ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, relativamente all'impresa richiedente e, in caso di raggruppamento di imprese, a ciascuna delle imprese raggruppate, la copia conforme della certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione più recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT);

e) sono allegate, in caso di imprese subaffidatarie, le dichiarazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, nonché la copia conforme della certificazione di cui alla lettera *d)*.

2-*bis*. L'impresa titolare di autorizzazione, già iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, presenta al competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di regione o provincia autonoma in cui ha sede legale la medesima impresa, l'istanza di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione in corso di validità di cui è titolare, a cui allega, altresì, la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)*, del decreto legislativo n. 285/2005.»;

c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all'articolo 2, comma 2, verifica:

a) la conformità della stessa a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;

b) l'avvenuto rilascio da parte del competente Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso;

c) sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, l'insussistenza di contratti di servizio pubblico aventi per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.»;

b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

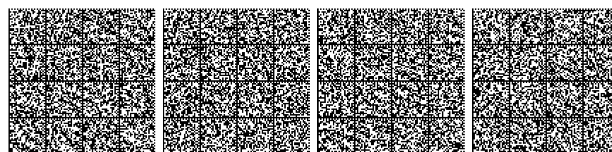
Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, se-



condo periodo, il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già autorizzato si conclude entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Decorso il termine di cui al comma 2 il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, adotta il provvedimento di autorizzazione entro il termine di cui al comma 1. L'autorizzazione, in caso di nuovo servizio di linea o del rinnovo di un servizio di linea già autorizzato, è comunque subordinata all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 285/2005.»;

e) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

f) il comma 5 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto»;

b) al comma 3:

1) le parole «nonché, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale,» sono soppresse;

2) le parole «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3,»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le imprese non più titolari di autorizzazione sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché la verifica del versamento dei contributi di iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco.»;

e) il comma 6 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni» sono soppresse;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'impresa titolare dell'autorizzazione richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale. La medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio motorizzazione civile.»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) al comma 5, secondo periodo, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica le parole «e alla trasformazione delle concessioni» sono soppresse;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento relativo alle modifiche di un servizio già autorizzato, concernenti:

a) la trasformazione giuridica delle imprese autorizzate, con conseguente modifica del codice fiscale e numero di iscrizione al REN, l'aggiunta di una o più imprese al novero delle imprese riunite o subaffidatarie, la sostituzione dell'impresa titolare dell'autorizzazione e la sostituzione o l'eliminazione di un'impresa associata o subaffidataria;

b) la variazione del percorso e l'inserimento anche di una sola nuova fermata;

c) l'aumento del periodo di esercizio e delle frequenze o la modifica dell'orario al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1-*bis*, lettera *b)*;

d) l'inserimento di relazioni di traffico infraregionali riguardanti non esclusivamente due comuni, entrambi capoluogo di provincia.»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Si conclude entro trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento



concernente le modifiche di un servizio già autorizzato, riguardanti:

a) il mutamento di denominazione delle imprese autorizzate, che mantengono il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione al REN;

b) la riduzione del periodo di esercizio e delle frequenze, l'aumento delle frequenze per un periodo non superiore a venti giorni, o lo slittamento di tutti gli orari in modo uniforme;

c) l'inserimento, salvo i casi di cui al comma 1, lettera *d)*, di relazioni di traffico concernenti esclusivamente due comuni entrambi capoluogo di provincia;

d) la modifica dei valori dei prezzi.

1-*ter*. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 1-*bis* il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le modifiche di cui al comma 1 sono autorizzate, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal presente decreto, dal competente Ufficio della Direzione generale. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, il competente Ufficio della Direzione generale, accerta altresì l'avvenuto rilascio da parte dell'Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettera *d)*, il competente Ufficio della Direzione generale, sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, accerta l'insussistenza di contratti di servizio pubblico avente per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.»;

e) il comma 3 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di servizi di linea internazionali di cui al presente articolo, l'impresa richiedente l'autorizzazione all'esercizio di tali servizi allega alla domanda una scheda recante tutte le informazioni inerenti allo svolgimento del servizio di linea oggetto di domanda, al programma di esercizio relativo a fermate, relazioni di traffico, prezzi delle relazioni di traffico offerte, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un nuovo servizio di linea o di qualsiasi modifica del medesimo già autorizzata da parte del competente Ufficio della Direzione Generale si conclude entro centoventi giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda, qualora non si sia tenuto l'incontro di Commissione mista previsto dall'accordo internazionale bilaterale.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, è abrogato.

Art. 10.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «o nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «o nel caso previsto»;

b) le parole «, comma 5, lettere *a)* e *d)*» sono soppresse»;

c) la parola «relative» è sostituita dalla seguente: «relativo».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le imprese autorizzate hanno la facoltà, per svolgere un servizio di linea, di prendere in locazione senza conducente autobus di rinforzo, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 285/2005, in conformità a quanto previsto dall'articolo 94, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

Art. 12.

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole «l'autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l'autotrasporto»;

b) alla lettera *b)*, le parole «e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni» sono soppresse;

c) le lettere *f)* e *h)* sono abrogate.



Art. 13.

Modifiche all'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316

1. All'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 285/2005, l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione conforme a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *g)*, oppure conforme al formato digitale di cui al comma 1-*bis* del presente articolo e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla quale risultino:

a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;

b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;

c) per i conducenti non rientranti nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, la qualità o la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea;

d) le generalità del conducente e gli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali.

«1-*bis*. Con successivo decreto del Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono disciplinate le specifiche tecniche e le modalità per rendere disponibile la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione in formato digitale originata dalla apposita applicazione informatica del medesimo Ministero.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 luglio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2022
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registrazione n. 2288

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— Si riporta l'articolo 94, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74:

«Art. 94. (*Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario*). — (*Omissis*)

4-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)*, e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 (Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2006, S.O. n. 5.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo *A)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30.

— Il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316 (Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2007.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316 (Regolamento recante riordino dei servizi



automobilistici di competenza statale), come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. (*Definizioni*). — 1. Ai fini della disciplina prevista nel presente decreto ministeriale, si intende per:

a) *competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;*

b) *Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile o una sua Sezione incardinati presso una Direzione generale territoriale del Dipartimento della mobilità sostenibile;*

c) *autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio competente della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche previa istanza da parte dell'impresa richiedente, presentata con le modalità previste dal presente decreto;*

d) (*abrogata*)

e) decreto legislativo n. 285/2005: il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;

f) decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;

f-bis*) GISDIL: la piattaforma relativa alla gestione informatizzata dei servizi di linea, presente sul Portale dell'automobilista, finalizzata all'inserimento dei dati concernenti l'esercizio di un nuovo servizio di linea, ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente altresì all'Ufficio motorizzazione civile e al competente Ufficio della Direzione generale di effettuare l'istruttoria di competenza, secondo le direttive impartite dal Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.*».

Note all'art. 2:

— Si riporta l'articolo 2 del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2. (*Domande di autorizzazione o di rinnovo di servizi di linea*). — 1. *Le domande di autorizzazione all'esercizio di nuovi servizi di linea, oppure di servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che si svolgono su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri che collega almeno due regioni o province autonome e che possono includere relazioni di traffico infraregionali che non siano oggetto di contratto di servizio pubblico, salvo che non si tratti di relazioni di traffico che, pur essendo già oggetto di contratto di servizio pubblico, riguardano esclusivamente comuni capoluogo di provincia.*

2. *Nelle domande di cui al comma 1:*

a) *è indicata la denominazione della linea oggetto dell'autorizzazione e il relativo codice identificativo, come risultante dal GISDIL;*

b) *sono allegate le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente nonché, in caso di raggruppamento di imprese, dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese raggruppate, da cui risulta:*

1) il numero di iscrizione nel registro elettronico nazionale, di seguito «REN», delle imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché i dati anagrafici dell'impresa;

2) il rispetto da parte dell'impresa richiedente delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f), h), i) *e* l), *del decreto legislativo n. 285/2005;*

3) ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i dati anagrafici dei soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito «codice antimafia», relativamente all'impresa di cui è rappresentante legale;

c) *sono allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, relativamente all'impresa richiedente ovvero a ciascuna delle imprese raggruppate, rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da ciascun dei soggetti indicati all'articolo 85 del codice antimafia, dalle quali risulti che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del medesimo codice antimafia;*

d) *è allegata, ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, relativamente all'impresa richiedente e, in caso di raggruppamento di imprese, a ciascuna delle imprese raggruppate, la copia conforme della certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione più recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT);*

e) *sono allegate, in caso di imprese subaffidatarie, le dichiarazioni di cui alle lettere* b), c)*, nonché la copia conforme della certificazione di cui alla lettera* d)*;*

2-bis. *L'impresa titolare di autorizzazione, già iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, presenta al competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di regione o provincia autonoma in cui ha sede legale la medesima impresa, l'istanza di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione in corso di validità di cui è titolare, a cui allega, altresì, la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere* b), c), d), e), f), g), h), i) *e* l)*, del decreto legislativo n. 285/2005.*

3. (*abrogato*)

4. (*abrogato*)

5. (*abrogato*)

6. (*abrogato*)

7. (*abrogato*)».

Note all'art. 3:

— Si riporta l'articolo 3, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316 (Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale), come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. (*Accertamenti e controlli sulle domande*). — 1. *Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all'articolo 2, comma 2, verifica:*

a) la conformità della stessa a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;

b) l'avvenuto rilascio da parte del competente Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso;

c) sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, l'insussistenza di contratti di servizio pubblico avente per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.

2. (*abrogato*)

3. (*abrogato*)

4. (*abrogato*)

5. (*abrogato*)

6. (*abrogato*)

7. (*abrogato*)

8. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *e)* ed *f)*, del decreto legislativo n. 285/2005, è effettuato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica della congruità di quanto dichiarato dall'impresa stessa con le modalità tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonchè con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.».



Note all'art. 4:

— Si riporta l'articolo 4, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4. (*Rilascio dell'autorizzazione*). — 1. *Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di novanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.*

2. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già autorizzato si conclude entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.*

2-bis. *Decorso il termine di cui al comma 2 il silenzio del competente Ufficio della direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

3. *Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, adotta il provvedimento di autorizzazione entro il termine di cui al comma 1. L'autorizzazione, in caso di nuovo servizio di linea o del rinnovo di un servizio di linea già autorizzato, è comunque subordinata all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera* b)*, del decreto legislativo n. 285/2005.*

4. La documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, conforme ai modelli di cui all'articolo 13, è consegnata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all'impresa richiedente.

5. (*abrogato*)».

Note all'art. 5:

— Si riporta l'articolo 5, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5. (*Elenco nazionale delle imprese*). — 1. La Direzione generale per *la sicurezza stradale e l'autotrasporto* redige ed organizza su base centralizzata e telematica l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.

(*Omissis*)

3. All'Elenco sono iscritte le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea, in qualità di imprese titolari, di imprese riunite e di imprese subaffidatarie, previo versamento, da parte delle stesse, del contributo di iscrizione di cui all'articolo 5, *comma 3,* del decreto legislativo n. 285/2005.

4. *Le imprese non più titolari di autorizzazione sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1.*

5. *L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché la verifica del versamento dei contributi di iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco.*

6. (*abrogato*)».

Note all'art. 6:

— Si riporta l'articolo 6, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6. (*Domande di modifica dei servizi di linea*). — 1. *L'impresa titolare dell'autorizzazione richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale. La medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1*-bis*, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio motorizzazione civile.*

2. (*abrogato*)

3. (*abrogato*)

4. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonché le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, lettere *a), b), c), d), h), i)* ed *l).*

5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, si applicano le procedure e le modalità di cui all'articolo 2. Con circolare della Direzione generale per *la sicurezza stradale e l'autotrasporto*, sono diramate istruzioni di dettaglio, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si applicano le procedure e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.».

Note all'art. 7:

— Si riporta l'articolo 7, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7. (*Rilascio dell'autorizzazione alla modifica dei servizi di linea*). — 1. *Si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento relativo alle modifiche di un servizio già autorizzato, concernenti:*

a) *la trasformazione giuridica delle imprese autorizzate, con conseguente modifica del codice fiscale e numero di iscrizione al REN, l'aggiunta di una o più imprese al novero delle imprese riunite o subaffidatarie, la sostituzione dell'impresa titolare dell'autorizzazione e la sostituzione o l'eliminazione di un'impresa associata o subaffidataria;*

b) *la variazione del percorso e l'inserimento anche di una sola nuova fermata;*

c) *l'aumento del periodo di esercizio e delle frequenze o la modifica dell'orario al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1*-bis*, lettera* b)*;*

d) *l'inserimento di relazioni di traffico infraregionali riguardanti non esclusivamente due comuni, entrambi capoluogo di provincia;*

1-bis. *Si conclude entro trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento concernente le modifiche di un servizio già autorizzato, riguardanti:*

a) *il mutamento di denominazione delle imprese autorizzate, che mantengono il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione al REN;*

b) *la riduzione del periodo di esercizio e delle frequenze, l'aumento delle frequenze per un periodo non superiore a venti giorni, o lo slittamento di tutti gli orari in modo uniforme;*

c) *l'inserimento, salvo i casi di cui al comma 1, lettera* d)*, di relazioni di traffico concernenti esclusivamente due comuni entrambi capoluogo di provincia;*

d) *la modifica dei valori dei prezzi.*

1-ter. *Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 1*-bis *il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

2. *Le modifiche di cui al comma 1 sono autorizzate, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal presente decreto, dal competente Ufficio della Direzione generale. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere* b) *e* c)*, il competente Ufficio della Direzione generale, accerta altresì l'avvenuto rilascio da parte dell'Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettera* d)*, il competente Ufficio della Direzione generale, sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, accerta l'insussistenza di contratti di servizio pubblico avente per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.*

3. (*abrogato*).

4. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.».

Note all'art. 8:

— Si riporta l'articolo 8, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8. (*Autorizzazioni relative ai servizi di linea internazionali*). — 1. Ai fini del rispetto degli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto di persone, stipulati dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai procedimenti concernenti nuovi servizi di linea internazionali o modifiche o rinnovi degli stessi, si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto relative all'accertamento della sus-



sistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dalla lettera *a)* alla lettera *l)*, del decreto legislativo n. 285/2005, nonché quelle relative agli obblighi delle imprese ed alle sanzioni pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo.

2. *Nel caso di servizi di linea internazionali di cui al presente articolo, l'impresa richiedente l'autorizzazione all'esercizio di tali servizi allega alla domanda una scheda recante tutte le informazioni inerenti allo svolgimento del servizio di linea oggetto di domanda, al programma di esercizio relativo a fermate, relazioni di traffico, prezzi delle relazioni di traffico offerte, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un nuovo servizio di linea o di qualsiasi modifica del medesimo già autorizzata da parte del competente Ufficio della Direzione Generale si conclude entro centoventi giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda, qualora non si sia tenuto l'incontro di Commissione mista previsto dall'accordo internazionale bilaterale.».*

Note all'art. 9:

— Si riporta l'articolo 9, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9. (*Comunicazione di inizio servizio*). — 1. Le imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione. Tale obbligo si intende rispettato quando:

a) almeno una delle imprese autorizzate pubblica sulla rete internet le informazioni relative alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonché la denominazione delle altre eventuali imprese autorizzate ed i punti vendita dei titoli di viaggio;

b) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente, per non meno di quattro ore nei giorni feriali, le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonché i punti vendita dei titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi;

c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di linea è a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera *b)* ed ogni altra notizia utile;

d) almeno il cinquanta per cento delle paline apposte alle fermate riporta l'orario dei relativi servizi di linea.

2. (*abrogato*)».

Note all'art. 10:

— Si riporta l'articolo 11, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11. (*Impiego ed utilizzo del materiale rotabile*). — 1. Per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 285/2005, impiegano autobus in propria disponibilità, aventi le caratteristiche dichiarate ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)* del predetto decreto legislativo.

2. È fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate *o nel caso previsto* al successivo articolo 12, *relativo* all'utilizzo di autobus di rinforzo.»

Note all'art. 11:

— Si riporta l'articolo 12, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12. (*Autobus di rinforzo*). — 1. *Le imprese autorizzate hanno la facoltà, per svolgere un servizio di linea, di prendere in locazione senza conducente autobus di rinforzo, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera* h)*, del decreto legislativo n. 285/2005, in conformità a quanto previsto dall'articolo 94, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

2. (*abrogato*)

3. (*abrogato*)

4. (*abrogato*)

5. (*abrogato*)

6. (*abrogato*)

7. (*abrogato*)».

Note all'art. 12:

— Si riporta l'articolo 13, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 13. (*Modelli della documentazione*). — 1. Con circolare della Direzione generale per *la sicurezza stradale e l'autotrasporto*, sono stabiliti i modelli relativi:

a) alle domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati;

b) alle domande di modifica dei servizi di linea;

c) alla scheda contenente il programma di esercizio del servizio di linea proposto;

d) alle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

e) alla tabella degli orari e del percorso;

f) (*abrogata*)

g) alla documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione, da conservarsi presso la sede principale dell'impresa e da tenere a bordo dell'autobus;

h) (*abrogata*).».

Note all'art. 13:

— Si riporta l'articolo 14, del citato decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14. (Documentazione da tenere a bordo dell'autobus). — 1. *Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera* c)*, del decreto legislativo n. 285/2005, l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione conforme a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera* g)*, oppure conforme al formato digitale di cui al comma 1-*bis *del presente articolo e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla quale risultino:*

a) *per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;*

b) *per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;*

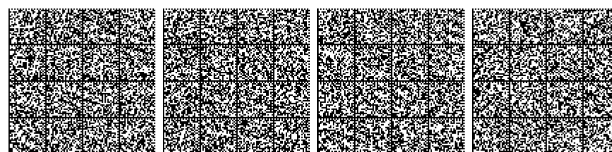
c) *per i conducenti non rientranti nei casi di cui alle lettere* a) *e* b)*, la qualità o la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea;*

d) *le generalità del conducente e gli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali.*

*1-*bis*. Con successivo decreto del Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono disciplinate le specifiche tecniche e le modalità per rendere disponibile la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione in formato digitale originata dalla apposita applicazione informatica del medesimo Ministero.*

2. (*abrogato*)».

22G00132



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Omegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Omegna (Verbano Cusio Ossola);

Considerato altresì che, in data 26 luglio 2022, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Omegna (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Omegna (Verbano Cusio Ossola) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alberto Soressi.

Il citato amministratore, in data 26 luglio 2022, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Omegna (Verbano Cusio Ossola).

Roma, 30 luglio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A04825

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2022.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Belluno, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali negli anni 2015-2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non



oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7, dell'art. 56-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/15039/DGP-PBD del 20 novembre 2017 e n. 20165 del 18 dicembre 2020;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Belluno (BL):

protocollo n. 2016/5114/DR-VE del 6 aprile 2016, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Belluno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Area adibita a strada davanti alla Caserma Fantuzzi»;

protocollo n. 2016/3482/DR-VE del 4 marzo 2016, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Cortina d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «sedime *ex* ferrovia delle Dolomiti»;

protocollo n. 2015/3033/DR-VE del 20 febbraio 2015, rettificato con provvedimento protocollo n. 2017/14358/DR-VE del 27 settembre 2017, e protocollo n. 2015/3043/DR-VE del 20 febbraio 2015, rettificato con provvedimento protocollo n. 2017/14356/DR-VE del 27 settembre 2017, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Feltre, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno in Comune di Feltre, fg. 64 part. 333» e «Terreno in Comune di Feltre, fg. 14 part. 240»;

Visti gli articoli 2, 2-*bis* e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio protocollo n. 10110 del 24 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Belluno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Belluno (BL) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Area adibita a strada davanti alla Caserma Fantuzzi», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto protocollo n. 2016/5114/DR-VE del 6 aprile 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 208,14 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Belluno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.402,39, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 208,14.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cortina d'Ampezzo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «sedime *ex* ferrovia delle Dolomiti», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto protocollo n. 2016/3482/DR-VE del 4 marzo 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 8.154,86 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo.



4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 55.680,31, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 8.154,86.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Feltre

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Feltre (BL) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno in Comune di Feltre, fg. 64 part. 333» e «Terreno in Comune di Feltre, fg. 14 part. 240», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, protocollo n. 2015/3033/DR-VE del 20 febbraio 2015, rettificato con provvedimento protocollo n. 2017/14358/DR-VE del 27 settembre 2017, e protocollo n. 2015/3043/DR-VE del 20 febbraio 2015, rettificato con provvedimento protocollo n. 2017/14356/DR-VE del 27 settembre 2017, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 733,54 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Feltre.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 5.767,84, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 733,54.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Belluno, di Cortina d'Ampezzo e di Feltre della Provincia di Belluno.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1241

22A04755

DECRETO 30 giugno 2022.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Padova, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale



recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/15039/DGP-PBD del 20 novembre 2017 e n. 20165 del 18 dicembre 2020;

Visto il provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2015/10511/DR-VE del 15 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2016/13997/DR-VE dell'8 settembre 2016, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Padova della Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* Piazza d'Armi - Aree stradali e area verde»;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo al comune trasferitario pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 10110 del 24 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Padova

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Padova (PD) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* Piazza d'Armi - Aree stradali e area verde», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2015/10511/DR-VE del 15 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2016/13997/DR-VE dell'8 settembre 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 439,47 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Padova.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 3.317,10, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 439,47.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Padova della Provincia di Padova.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1226

22A04756

DECRETO 30 giugno 2022.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Roma, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2017.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;



Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/16540/DGP-PBD del 22 novembre 2018 e n. 2151 dell'8 febbraio 2021;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lazio riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Roma (RM):

prot. n. 2017/3219/DR-ST-LZ1 del 22 febbraio 2017, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/859 del 29 gennaio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Cesareo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Linea ferroviaria *ex* Stefer - tratto Pantano - S. Cesareo»;

prot. n. 2017/4819/DR/ST-LZ1 del 26 ottobre 2017, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/858 del 29 gennaio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Tivoli, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* Istituto Pedagogico A. Rosmini»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lazio in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai Comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 11699 del 15 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Cesareo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Cesareo (RM) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Linea ferroviaria *ex* Stefer - tratto Pantano - S. Cesareo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lazio prot. n. 2017/3219/DR-ST-LZ1 del 22 febbraio 2017, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/859 del 29 gennaio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 22.096,64 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2017, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di San Cesareo.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 129.431,83, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 22.096,64.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Tivoli

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Tivoli (RM) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* Istituto Pedagogico A. Rosmini», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lazio prot. n. 2017/4819/DR/ST-LZ1 del 26 ottobre 2017, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/858 del 29 gennaio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 6.523,49 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.



3. Per l'anno 2017, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Tivoli.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 33.814,91, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 6.523,49.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di San Cesareo e di Tivoli della Provincia di Roma.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1239

22A04757

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 agosto 2022.

Abilitazione all'Istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» a trasferire la sede principale di Firenze.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993 di riconoscimento dell'idoneità alla scuola di psicoterapia cognitiva del Centro studi in psicoterapia cognitiva, in Firenze, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo cognitiva comportamentale nelle sedi di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona, Torino;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993 di rettifica al decreto ministeriale 31 dicembre 1993 con il quale la scuola di psicoterapia cognitiva del Centro studi in psicoterapia cognitiva, con sede in Firenze, è stata autorizzata ad attivare corsi di formazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;



Visto il decreto in data 27 novembre 2001 di abilitazione all'istituto «CESIPc - Centro studi di psicoterapia cognitiva» ad istituire ed ad attivare nella sede di Roma e Padova corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 9 maggio 2005 di autorizzazione all'istituto «CESIPc - Centro studi di psicoterapia cognitiva» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia, con sede in Padova, da via Martiri della Libertà n. 13 a via Pellizzo n. 3 presso il Poliambulatorio chirurgico polispecialistico «*Day surgery* S.r.l.»;

Visto il decreto in data 2 agosto 2005 di autorizzazione al «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, ad ampliare la sede di Firenze - via Cavour n. 64 e ad aumentare il numero degli allievi da 15 a 17;

Visto il decreto in data 2 agosto 2005 di revoca del riconoscimento della sede periferica di Roma dell'istituto «CESIPc - Centro studi di psicoterapia cognitiva», autorizzato con decreto 27 novembre 2001 ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione, all'istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Livorno un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione, all'istituto «CESIPc - Centro studi di psicoterapia cognitiva», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Padova, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2008 di autorizzazione all'istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Livorno e ad aumentare il numero degli allievi, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 31 marzo 2015 di autorizzazione al «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 27 settembre 2017 di autorizzazione al «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Livorno e a diminuire il numero degli allievi da 17 a 16;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui l'istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Firenze, da via Cavour n. 64 a viale Don Minzoni n. 41;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera n. 174 del 2 agosto 2022;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» è autorizzato a trasferire la sede principale di Firenze, da via Cavour n. 64 a viale Don Minzoni n. 41;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2022

Il segretario generale: MELINA

22A04826

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 luglio 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Salvo D'Acquisto società cooperativa», in Piacenza.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

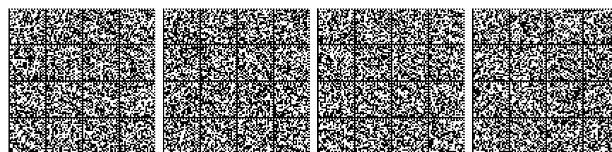
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies*;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2015, n. 122/2015, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Salvo D'Acquisto società cooperativa», con sede in Piacenza, codice fiscale n. 01873400368, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Simone Parmigiani è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 22 luglio 2020, con la quale questa Autorità di vigilanza ha diffidato il commissario a depositare le relazioni semestrali mancanti e a svolgere gli adempimenti obbligatori;

Vista la protratta inerzia del commissario, che non ha mai provveduto al deposito delle relazioni semestrali *ex* art. 205 L.F. e alla predisposizione dello stato passivo, né a riscontrare la diffida succitata;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241



a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0262920 del 18 novembre 2020, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della citata legge;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Simone Parmigiani dall'incarico di Commissario liquidatore della società sopra indicata ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che il Comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, il dott. Simone Parmigiani è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Salvo D'Acquisto società cooperativa», con sede in Piacenza, codice fiscale n. 01873400368.

2. In sostituzione del dott. Simone Parmigiani, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato Commissario liquidatore la dott.ssa Stefania Droghetti, nata il 30 agosto 1977 e residente in Masi Torello (FE) alla via Vicolo Nuovo n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04530

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casa Hostilianus società cooperativa sociale», in Stigliano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Casa Hostilianus società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2018, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 457.745,00, si riscontra una massa debitoria di euro 485.359,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 511.547,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dalla presenza di debiti previdenziali e tributari;

Considerato che in data 28 settembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Casa Hostilianus società cooperativa sociale», con sede in Stigliano (MT) (codice fiscale n. 01216330777), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Covelli, nato il 29 luglio 1984 e residente in Lavello (PZ) alla via O. Flacco n. 40.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04531

DECRETO 27 luglio 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Innolav società cooperativa in liquidazione», in Biella.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 9/2022, con il quale la società cooperativa «Innolav società cooperativa in liquidazione», con sede in Biella (codice fiscale n. 02575300021), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Rimini è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 26 gennaio 2022, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Rimini per l'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata dalla competente direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Filippo Rimini, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Innolav società cooperativa in liquidazione», con sede in Biella, codice fiscale n. 02575300021, il dott. Luciano Matteo Quattrocchio nato il 13 luglio 1964 e domiciliato in Torino, corso Matteotti n. 51; C.F.: QTTLNM64L13F889K.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04532

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «CEPSA società cooperativa sociale a r.l.», in Roccacasale e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza del 22 giugno 2021 n. 1/2021 del Tribunale di Sulmona, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CEPSA società cooperativa sociale a.r.l.»;



Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata dalla competente direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cepsa società cooperativa sociale a.r.l.» con sede in Roccacasale (AQ), codice fiscale 01884720697, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ettore Perrotti nato il 14 giugno 1975 e residente a l'Aquila alla via Chieti n. 4, CF PRRTTR75H14A345V.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04663

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Star Service società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Pero e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile.;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della ispezione straordinaria dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Star service società cooperatia a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.351.546,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.438.679,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -195.704,00;

Considerato che in data 24 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che in data 7 aprile 2020 il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni e che in data 1° settembre 2021 il competente Ufficio, rilevato il permanere dello stato di insolvenza dell'ente, ha rigettato le controdeduzioni, confermando lo stato di decozione della cooperativa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata dalla competente direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Star service società cooperativa a responsabiltà limitata in liquidazione», con sede in Pero (MI), codice fiscale 08792730965, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Gaiani nato il 16 ottobre 1965 e residente in Bologna alla via Castiglione n. 25;

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04664

DECRETO 1° agosto 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Idea Verde - società cooperativa sociale E.T.S.», in Bosa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Idea Verde - società cooperativa sociale E.T.S.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 135.303,00, si riscontra una massa debitoria di euro 157.965,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 42.214,00;

Considerato che la condizione di insolvenza è corroborata, altresì, dall'iscrizione a ruolo, da parte dell'Agenzia delle entrate, di somme rilevanti per imposte e tasse non versate;

Considerato che in data 22 aprile 2022, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 28 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale risulta aderente la predetta società cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Idea Verde - società cooperativa sociale E.T.S.», con sede in Bosa (OR), codice fiscale 01154530917, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ugo Fenu, nato il 10 gennaio 1985 e residente in Cagliari (CA) alla via Sanna Randaccio n. 36.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 284 del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04665



DECRETO 4 agosto 2022.

Modalità e termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto l'art. 25-*bis* del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e, in particolare, il comma 1, il quale riconosce un buono del valore di 10.000,00 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Visto il comma 2 del medesimo art. 25-*bis*, ai sensi del quale il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1;

Visto il comma 3 del citato art. 25-*bis*, ai sensi del quale il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle risorse di cui al comma 10 del predetto art. 25-*bis*;

Visto il primo periodo del comma 4 del predetto art. 25-*bis*, in base al quale «all'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo»;

Visto il comma 5 del medesimo articolo, che stabilisce che «a seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4»;

Visto il secondo periodo del comma 6 del predetto art. 25-*bis*, che dispone che il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato;

Visto il comma 7, del citato art. 25-*bis*, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario;

Visto il comma 8 del medesimo art. 25-*bis*, il quale dispone che, con decreto direttoriale del Ministro dello sviluppo economico, possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti *in house* dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti;

Visto, altresì, il comma 10, del medesimo art. 25-*bis*, che prevede che, per le finalità di cui al predetto articolo, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre



2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 51I del 22 febbraio 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà e i relativi controlli;

Visti altresì gli articoli 44-*bis*, 46, 47 e 71 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarità contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», nonché il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-*bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 25-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «buono fiere»: l'importo prenotato dalle imprese e rilasciato dal Ministero, per il rimborso delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche ai sensi dell'art. 25-*bis* del decreto aiuti;

b) «decreto aiuti»: il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91;

c) «imprese»: le imprese di qualsiasi dimensione con sede operativa nel territorio nazionale e che partecipano alle manifestazioni fieristiche;

d) «manifestazioni fieristiche»: le manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia,



di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto aiuti e il 31 dicembre 2022;

e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

f) «procedura informatica»: la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura;

g) «Registro nazionale aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «*de minimis*» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

h) «regolamento *de minimis*»: il regolamento in materia di aiuti «*de minimis*» applicabile in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria in via prevalente, come risultante dal certificato camerale della medesima impresa, tra i seguenti:

i. «regolamento *de minimis* generale»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

ii. «regolamento *de minimis* agricoltura»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

iii. «regolamento *de minimis* pesca»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 25-*bis* del decreto aiuti, le modalità e i termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, nonché le procedure di recupero delle somme riconosciute nei casi di utilizzo illegittimo dell'agevolazione.

Art. 3.

Modalità di rilascio del buono fiere

1. Ai fini del rilascio del buono fiere, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 25-*bis* del decreto aiuti presentano una apposita richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica. Il fac-simile del modello di istanza e l'indirizzo telematico della procedura informatica sono resi disponibili nel sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) prima del termine di cui al comma 2. Il buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

2. Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione «Buono Fiere», dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022, secondo le modalità indicate al presente articolo, salvo eventuale diversa determinazione che sarà preventivamente resa nota sul sito internet del Ministero.

3. L'*iter* di presentazione della domanda per il rilascio del buono fiere prevede l'espletamento delle seguenti attività:

1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica, attraverso CNS (Carta nazionale dei servizi);

2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella procedura informatica;

3) finalizzazione della domanda.

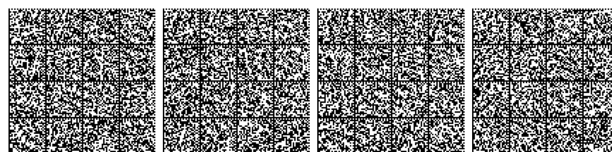
4. Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di avvenuta trasmissione. È considerata ammissibile, ai fini dell'assegnazione del buono fiere, una sola domanda per ciascun soggetto beneficiario. In caso di presentazione di più richieste in successione tra loro è considerata, ai fini dell'assegnazione del buono fiere, esclusivamente l'ultima domanda regolarmente trasmessa prima della comunicazione di cui al comma 9. La domanda precedente sarà, in questo caso, annullata e sostituita da quella successiva.

5. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.

6. Nell'istanza il soggetto richiedente dichiara:

a) di essere il legale rappresentante dell'impresa proponente;

b) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto e risultare attivo al registro delle imprese



della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

c) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche;

d) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l'importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50 per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di euro 10.000,00;

e) di essere a conoscenza che il buono fiere viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento *de minimis*;

f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui all'art. 25-*bis* del decreto aiuti;

g) di essere a conoscenza delle finalità del buono fiere, nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo;

h) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

i) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

7. Nell'istanza, è riportato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa valido e funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e Ministero, nonché l'IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.

8. A decorrere dalle ore 10,00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l'invio delle domande di agevolazione di cui al comma 2, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. In questa fase il soggetto proponente può verificare, in particolare, la validità della Carta nazionale dei servizi, nonché accertare il possesso dei poteri di rappresentanza in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle agevolazioni.

9. Il buono fiere è assegnato dal Ministero, sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle domande, ed è inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario di cui al comma 7.

10. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente decreto esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 10 dell'art. 25-*bis* del decreto aiuti. Tenuto conto del termine di validità del buono fiere di cui all'art. 25-*bis*, comma 2, del decreto aiuti, nel giorno in cui si verifica l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, il Ministero dispone, con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, dandone comunicazione sul sito internet del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l'intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

a) spese per l'affitto degli spazi espositivi. Oltre all'affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;

b) spese per l'allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;

c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;

d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico;

e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;

f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;

g) spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;

h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo;

i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

2. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.



Art. 5.

Erogazione del buono

1. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validità del buono di cui al comma 2 dell'art. 25-*bis* del decreto aiuti, apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti di cui all'art. 4 effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).

2. All'istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

3. Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione di cui al comma 2 in ordine all'avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione è causa di revoca dell'agevolazione.

4. Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero verifica la completezza e la regolarità della richiesta, determina il valore dell'agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dall'impresa beneficiaria, fermo restando il valore massimo del buono fiere comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 9 e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento *de minimis*, tramite, a seconda dei casi, il Registro nazionale degli aiuti, il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA).

5. Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell'aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l'invio di apposita comunicazione all'impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell'assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 5, il Ministero provvede, rispettivamente, all'erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 6.

Aiuto concedibile

1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis* generale, del regolamento *de minimis* agricoltura e del regolamento *de minimis* pesca.

2. I soggetti richiedenti rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti *de minimis* in relazione al codice ATECO 2007 riferito all'attività svolta in via prevalente alla data di presentazione dell'istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell'impresa istante.

3. I limiti di cui al comma 1 sono riferiti al soggetto istante, tenuto conto anche delle relazioni che intercorrono tra lo stesso e altre imprese e che valgono a qualificare la cosiddetta «impresa unica» di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento *de minimis* di riferimento.

4. Ai sensi del regolamento *de minimis*, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

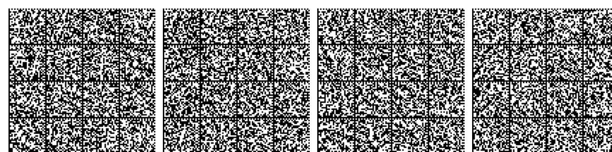
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

5. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del precedente comma 4 per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica».



Art. 7.

Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del regolamento *de minimis*.

Art. 8.

Controlli

1. Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi del comma 1.

Art. 9.

Revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero nei seguenti casi:

a) sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario;

b) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più dei requisiti di accesso dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;

c) mancata presentazione, con le modalità e termini previsti, della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2;

d) mancato rispetto del divieto di cumulo dell'agevolazione, di cui all'art. 7;

e) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli al Ministero sulla verifica delle spese ovvero in caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 8;

f) mancata presentazione, mediante la procedura informatica, entro i termini di cui all'art. 5, comma 1, della richiesta di rimborso delle spese sostenute.

2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero procede al recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 10.

Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. In conformità con quanto previsto dal comma 8 dell'art. 25-*bis* del decreto aiuti, per l'attuazione dell'intervento, il Ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla di apposita convenzione, i cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili di cui al comma 10 dell'art. 25-*bis* del decreto aiuti, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle stesse.

2. In allegato al presente decreto, è riportato l'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura è resa disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali.

4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto crescita.

Roma, 4 agosto 2022

Il direttore generale: BRONZINO



ALLEGATO

Elenco degli oneri informativi previsti
dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, articolo 25 bis
e dal decreto direttoriale 04 agosto 2022

ONERI INTRODOTTI [*]

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	DL 17/05/2022, n. 50, art. 25 bis, comma 2, e DD 04/08/2022, art. 3.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☒	☐	☐

Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell'*impresa* esclusivamente per via elettronica, utilizzando la *procedura informatica* messa a disposizione sul sito internet del *Ministero* (www.mise.gov.it), sezione "*Buono Fiere*", dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022, salvo eventuale diversa determinazione che sarà preventivamente resa nota sul sito internet del *Ministero*.

Il *buono fiere*, che può riguardare la partecipazione a una o più *manifestazioni fieristiche*, ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

L'iter di presentazione della domanda per il rilascio del *buono fiere* prevede l'espletamento delle seguenti attività:

1) accesso del soggetto proponente alla *procedura informatica*, attraverso CNS (carta Nazionale dei Servizi);

2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella *procedura informatica*;

3) finalizzazione della domanda.

All'atto della presentazione della domanda, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sè intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma.

[*] Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.



A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l'invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la *procedura informatica.*

2) Richiesta di erogazione del buono			
Riferimento normativo interno	DL 17/05/2022, n. 50, art. 25 bis, comma 5 e DD 04/08/2022, art. 5		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	X	☐	☐

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la *procedura informatica*, con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validità del buono di cui al comma 2 dell'articolo 25-*bis* del *decreto aiuti*, apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle *manifestazioni fieristiche*. Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del *Ministero* (www.mise.gov.it).

All'istanza di rimborso deve essere allegata copia del *buono fiere*, delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle *manifestazioni fieristiche* per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a *manifestazioni fieristiche* in programma nel mese di dicembre 2022, la citata dichiarazione in ordine all'avvenuta partecipazione alla *manifestazione fieristica* deve essere presentata, tramite la *procedura informatica*, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione è causa di revoca dell'agevolazione.



3) Facilitazione dei controlli disposti dal *Ministero*			
Riferimento normativo interno	DD 04/08/2022, art. 8		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	X

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero* al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione.

4) Obblighi di trasparenza			
Riferimento normativo interno	DD 04/08/2022, art. 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	X

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del DD 04/08/2022, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

22A04827

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 agosto 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Colchicina Lirca», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 576/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;



Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 743/2019 del 29 aprile 2019 di «Rinegoziazione del medicinale per uso umano "Colchicina Lirca", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 110 del 13 maggio 2019;

Vista la domanda con la quale la società Acarpia farmaceutici Srl, titolare della A.I.C. , ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Colchicina Lirca» (colchicina);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 1º- 5 aprile 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 12 e 17-19 maggio 2022;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COLCHICINA LIRCA (colchicina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione:

«1 mg compresse» 60 compresse divisibili – A.I.C. n. 009964038 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,78;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,53;

validità del contratto: ventiquattro mesi.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.



Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Colchicina Lirca» (colchicina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 agosto 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04828

DETERMINA 3 agosto 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Deltyba». (Determina n. 577/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 13 luglio 2021, con la quale la società Otsuka Novel Products GmbH ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Deltyba» (delamanid);



Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 2-4 maggio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 15 e 20-22 giugno 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale DELTYBA (delamanid):

«"Deltyba" è indicato per l'uso nell'ambito di un'opportuna terapia di associazione per la tubercolosi polmonare multi-resistente ai farmaci (MDR-TB) in adulti, adolescenti e bambini, con peso corporeo di almeno 30 kg quando non è altrimenti possibile istituire un regime terapeutico efficace per ragioni di resistenza o di tollerabilità.

Le linee guida ufficiali sull'uso corretto degli agenti antibatterici devono essere tenuti in considerazione.»

è rimborsata come segue.

Confezione:

«50 mg - compressa rivestita con film - uso orale- blister (ALU/ALU)» 48 compresse – A.I.C. n. 043367046/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.458,60;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.407,27.

Per la nuova indicazione terapeutica restano invariate le condizioni negoziali vigenti come stabilite con la determina AIFA n. DG/851/2020 del 7 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 26 agosto 2020.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Deltyba» (delamanid) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo, infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04829

DETERMINA 3 agosto 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Enbrel», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 578/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visti il nuovo regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e della nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 759 del 28 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 211 del 9 settembre 2013, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di nuove indicazioni terapeutiche e nuova confezione del medicinale per uso umano "Enbrel"»;

Vista la determina AIFA n. 1252/2015 del 25 settembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 30 settembre 2015, recante «Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici»;

Visto il trasferimento di titolarità per il medicinale «Enbrel» dalla società Pfizer Limited alla società Pfizer Europe MA EEIG autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018)5195 del 30 luglio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 309 del 31 agosto 2018;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Pfizer Europe MA EEIG in data 7 giugno 2021 per una rinegoziazione del medicinale «Enbrel» (etanercept) - procedura EMEA/H/C/000262 - di propria titolarità;

Vista la disponibilità manifestata dalla Pfizer Europe MA EEIG a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale e, conseguentemente, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa relativamente al medicinale «Enbrel» (etanercept);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 ottobre 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12-19 maggio 2022;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENBREL (etanercept) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

artrite reumatoide:

«Enbrel» in associazione con metotrexato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva da moderata a grave negli adulti, quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia, metotrexato incluso (a meno che controindicato) è risultata inadeguata. «Enbrel» può essere utilizzato in monoterapia in caso di intolleranza al metotrexato o quando il trattamento continuo con il metotrexato è inappropriato. «Enbrel» è indicato anche nel trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva negli adulti non trattati precedentemente con metotrexato. «Enbrel», da solo o in associazione con metotrexato, ha dimostrato di ridurre il tasso di progressione del danno delle articolazioni, come misurato radiograficamente, e di migliorare la funzione fisica;

artrite idiopatica giovanile:

trattamento della poliartrite (positiva o negativa al fattore reumatoide) e dell'oligoartrite estesa in bambini e adolescenti a partire dai due anni d'età che hanno mostrato una risposta inadeguata, o che sono risultati intolleranti, al metotrexato. Trattamento dell'artrite psoriasica in adolescenti a partire dai dodici anni di età che hanno mostrato una risposta inadeguata, o che sono risultati intolleranti, al metotrexato. Trattamento dell'artrite correlata ad entesite in adolescenti a partire dai dodici anni di età che hanno mostrato una risposta inadeguata, o che sono risultati intolleranti, alla terapia convenzionale;



artrite psoriasica:

trattamento dell'artrite psoriasica in fase attiva e progressiva negli adulti, quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia è risultata inadeguata. «Enbrel» ha dimostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti con artrite psoriasica, e di ridurre il tasso di progressione del danno periferico alle articolazioni come da rilevazioni ai raggi X in pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia;

spondiloartrite assiale:

spondilite anchilosante (SA) - trattamento della spondilite anchilosante grave in fase attiva negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale;

spondiloartrite assiale non radiografica - trattamento della spondiloartrite assiale non radiografica grave, con segni obiettivi di infiammazione come indicato da valori elevati di proteina C reattiva (PCR) e/o evidenza alla risonanza magnetica (RM), negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS);

psoriasi a placche:

trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave negli adulti che non hanno risposto, o presentano una controindicazione, o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi ciclosporina, metotrexato o psoralene e luce ultravioletta A (PUVA);

psoriasi a placche pediatrica:

trattamento della psoriasi a placche cronica grave nei bambini ed adolescenti a partire da sei anni di età che non sono controllati in maniera adeguata da altre terapie sistemiche o fototerapie o che sono intolleranti ad esse.

Confezione:

«10 mg-polvere e solvente per soluzione per iniezione uso sottocutaneo - polvere flaconcino (vetro), solvente siringa pre-riempita (vetro) solvente 1 ml (10 mg/ml)» 4 flaconcini + 4 adattatori flaconcini + 8 tamponi alcool - A.I.C. n. 034675215/E (in base 10) 1126JH (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 204,10;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 336,85.

Confezione:

«25 mg polvere per soluzione iniettabile 4 flaconcini + 4 siringhe preriempite senza ago fisso uso sottocutaneo» - A.I.C. n. 034675037/E (in base 10) 1126BX (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 510,26;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 842,13.

Confezione:

«25 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 0,5 ml preriempita uso sottocutaneo 4 siringhe preriempite + 8 tamponi imbevuti di alcool» - A.I.C. n. 034675102/E (in base 10) 1126DY (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 510,26;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 842,13.

Confezione:

«50 mg soluzione iniettabile in siringa vetro da 1,0 ml preriempita uso sottocutaneo 4 siringhe preriempite + 8 tamponi imbevuti di alcool» - A.I.C. n. 034675140/E (in base 10) 1126G4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.020,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.684,26.

Confezione:

«50 mg - soluzione iniettabile in penna preriempita - uso sottocutaneo - 1 ml (50mg/ml) - 4 penne preriempite + 8 tamponi imbevuti di alcool» - A.I.C. n. 034675191/E (in base 10) 1126HR (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.020,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.684,28.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a schede di prescrizione cartacee perviste per le indicazioni psoriasi a placche e spondiloartrite assiale non radiografica.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enbrel» (etanercept) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, internista (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04830



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dasatinib Tillomed»

Estratto determina n. 550/2022 del 3 agosto 2022

Medicinale: DASATINIB TILLOMED.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.

Confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 60 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046877015 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 60 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046877027 (in base 10);

«70 mg compresse rivestite con film» 60 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046877039 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046877041 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046877054 (in base 10);

«140 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046877066 (in base 10).

Forma farmaceutica:

compressa rivestita con film:

composizione:

principio attivo: dasatinib.

Rilascio dei lotti:

Pharmacare Premium Ltd. - HHF003, Hal Far Industrial Estate - Hal Far BBG3000 - Malta.

Indicazioni terapeutiche:

«Dasatinib Tillomed» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con:

leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) con resistenza o intolleranza a una precedente terapia;

«Dasatinib Tillomed» è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici con:

leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) di nuova diagnosi in combinazione con chemioterapia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 60 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046877015 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.337,74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.207,81.

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046877027 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.675,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.415,62.

Confezione: «70 mg compresse rivestite con film» 60 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046877039 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.675,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.415,62.

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046877041 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.675,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.415,62.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046877054 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.675,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.415,62.

Confezione: «140 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046877066 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.675,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.415,62.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dasatinib Tillomed» (dasatinib) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

L'indicazione pediatrica come di seguito riportata non viene rimborsata dal Servizio sanitario nazionale: «"Dasatinib Tillomed" è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici con leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) di nuova diagnosi in combinazione con chemioterapia».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dasatinib Tillomed» (dasatinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologo, ematologo e internista (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quel-



le parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04831

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cipralex»

Estratto determina n. 551/2022 del 3 agosto 2022

Medicinale CIPRALEX «10 mg potahované tablety - 56 tablet» dalla Repubblica Ceca con codice di autorizzazione n. 30/276/02-C (codice confezione 125183), intestato alla società H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Copenhagen, Denmark e prodotto da Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Copenhagen-Valby, Denmarkcon le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. - via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: CIPRALEX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente – A.I.C. n. 041825035 (base 10) 17WDSC (base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestite con film.

Composizione:

principio attivo: escitalopram;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, talco, sodio croscarmellosio e magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E 171).

Officine di confezionamento secondario:

SCF S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

De Salute S.r.l. - via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CIPRALEX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente – A.I.C. n. 041825035 (base 10) 17WDSC (base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,16.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,46.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CIPRALEX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL trasparente, A.I.C. n. 041825035 (base 10) 17WDSC (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82, del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04832

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Augmentin»

Estratto determina n. 553/2022 del 3 agosto 2022

Medicinale: AUGMENTIN film coated tablet (875+125) mg/tab, 12 tab, dalla Grecia codice di autorizzazione n. 94093/13/04-12-2014, intestato alla società GlaxoSmithKline Single Member Commercial and Industrial Societe Anonyme of Pharmaceutical Products 266 Kifissias Avenue Halandri Athens Greece e prodotto da Glaxo Wellcome Production - Mayenne (Francia), con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l. Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano – Italia.



Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compressa rivestite con film» 12 compresse – A.I.C. n. 038291124 (base 10) 14JKPN (base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestite con film.

Composizione:

principio attivo: amoxicillina triidrata/potassio clavulanato;

eccipienti:

nucleo della compressa: magnesio stearato, carbossimetilamido sodico A, silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina;

rivestimento della compressa: titanio diossido (E171), ipromellosa, macrogol (4000, 6000) e dimeticone.

Officine di confezionamento secondario:

STM Pharma Pro S.r.l. Strada provinciale Pianura, 2 - 80078 Pozzuoli (NA);

SCF S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni S.r.l. Via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compressa rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 038291124 (base 10) 14JKPN (base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,37.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,52.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AUGMENTIN «875 mg/125 mg compressa rivestite con film» 12 compresse A.I.C. n. 038291124 (base 10) 14JKPN (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04833

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anidulafungina Teva»

Estratto determina n. 580/2022 del 3 agosto 2022

Medicinale: ANIDULAFUNGINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva B.V.

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Anidulafungina Teva» (anidulafungina):

«Trattamento delle candidiasi invasive in pazienti adulti e pediatrici di età compresa tra 1 mese e < 18 anni»

è rimborsata come segue.

Confezione: «100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 046259014 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 272,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 449,64.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Anidulafungina Teva» (anidulafungina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Autorizzazione delle variazioni

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni interessate dalle modifiche e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti che scelgano la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04834

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, con determinazione d'urgenza n. 5 del 28 luglio 2022 ha provveduto, ai sensi dell'art. 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, alla nomina del conservatore del registro delle imprese, a far data dal 28 luglio 2022, nella persona del dirigente di ruolo dott. Sergio Mercati.

22A04666

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Approvazione del conto finanziario per l'anno 2021

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 24 del mese di giugno alle ore 9,40 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2018.

Sono presenti:

sig. Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini - Presidente;

sig. prof. Marcello Maggiolo - Vicepresidente;

sig. prof. Maurizio Leo - Componente;

sig. prof. Michele Papa - Componente;

sig. prof. Salvatore Sica - Componente;

sig. Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Giulio Castriota Scanderbeg - Componente;

sig. Consigliere di Stato Oberdan Forlenza - Componente;

sig. Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Gianpiero Paolo Cirillo - Componente;

sig. Consigliere di Stato Antimo Prosperi - Componente;

sig. Cons. di Tribunale amm.vo reg.le Salvatore Mezzacapo - Componente;

sig.ra Cons. di Tribunale amm.vo reg.le Silvana Bini - Componente;

sig. Cons. di Tribunale amm.vo reg.le Michele Buonauro - Componente;

sig. Cons. di Tribunale amm.vo reg.le Francesco Elefante - Componente;

sig. Presidente di Tribunale amm.vo reg.le Vincenzo Salamone - Componente.

È presente il Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Daniele Dongiovanni, Segretario del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

È presente, inoltre, il Consigliere di Stato Luigi Tarantino componente supplente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, debitamente convocato.

Sono assenti giustificati il Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Giampiero Lo Presti, il Consigliere di Stato Cecilia Altavista, il Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Giovanni Ricchiuto e il Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Maria Barbara Cavallo.

Sono presenti, altresì, il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Sergio De Felice, Segretario generale della giustizia amministrativa, il Consigliere di Stato Giulia Ferrari, Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Roberto Pupilella, Segretario delegato dei TT.AA.RR.

È assente a inizio seduta il prof. Salvatore Sica.

È presente il dott. Enzo Palazzo, dirigente dell'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

(*Omissis*).

Sul quarto punto della seduta pubblica (Rendiconto finanziario della giustizia amministrativa per l'esercizio 2021) il pres. Frattini preliminarmente ringrazia il cons. Prosperi per la sua relazione, estremamente articolata. Evidenzia che sul rendiconto finanziario il Consiglio ha recentemente compiuto una serie di passi con la Corte dei conti, volti a garantire una maggiore flessibilità nell'uso dei residui negli esercizi successivi.

Il cons. Prosperi osserva che il documento contabile in esame non presenta particolari problemi, tanto che il Collegio dei revisori, nella propria relazione, non ha evidenziato alcuna criticità. Riferisce che le previsioni definitive di entrata ammontano 339,7 milioni di euro complessivamente pari alle previsioni definitive di spesa, per il principio del pareggio del bilancio; con riguardo alle spese, nel segnalare che i relativi impegni sono leggermente diminuiti rispetto all'esercizio 2020, evidenzia che i limiti di spesa introdotti dalla legge di bilancio per il 2020 in materia di consumi intermedi e di spese per l'informatica risultano rispettati; le spese in conto capitale, strutturalmente molto contenute nel bilancio della G.A., registrano un decremento rispetto all'esercizio precedente. Relativamente ai residui, segnala il dato positivo della significativa riduzione dei residui passivi e dei residui passivi perenti. Rileva inoltre che l'avanzo effettivo disponibile è di 214,6 milioni di euro, mentre l'avanzo di amministrazione ammonta a 224,7 milioni di euro e la consistenza di cassa al 31 dicembre 2021 è di quasi 250 milioni di euro.

In merito alle richiamate risultanze contabili, e in particolare a quelle relative all'avanzo di competenza e all'avanzo di amministrazione, evidenzia, come già rilevato con riguardo ai precedenti esercizi, l'importante forbice che emerge tra la fase di previsione e quella di esecuzione della spesa, significativa di una certa difficoltà esistente tra programmazione e capacità di realizzazione della spesa secondo le fasi previste nei bilanci pubblici. Tali dati, peraltro, potrebbero essere interpretati come un segnale della presenza in bilancio di risorse sovrabbondanti o non effettivamente necessarie, con il conseguente rischio di riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, risorse che invece appaiono necessarie per il buon funzionamento, attuale e prospettico, della giustizia amministrativa.

Pertanto, il relatore ribadisce l'esigenza di una revisione ed aggiornamento della struttura del bilancio della G.A. alla luce dei principi sull'armonizzazione contabile e della normativa dell'U.E. e nazionale sui bilanci pubblici che è stata via via introdotta negli ultimi anni, anche attraverso una serie di regolamenti su cui ha fornito il previsto parere il Consiglio di Stato. Evidenzia inoltre l'esigenza che i competenti Uffici in materia, chiamati anche a fronteggiare gli importanti impegni derivanti dal PNRR, siano adeguatamente e tempestivamente rafforzati con personale dotato di specifiche competenze e professionalità.

Entra il prof. Salvatore Sica.

Il prof. Leo si unisce alle parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal cons. Prosperi. Ritiene che effettivamente il dato dell'avanzo di amministrazione potrebbe destare delle perplessità, sottolineando come questo sia il risultato, tra le altre cose, della vicenda legata agli immobili della giustizia amministrativa. A tale proposito evidenzia che un risparmio significativo potrebbe ottenersi attraverso il monitoraggio dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, da poter eventualmente destinare a sedi TT.AA.RR. Anche in vista della nuova fisionomia che dovrà assumere il bilancio dello Stato, si dice d'accordo circa l'opportunità di orientarsi nella medesima direzione.



Il pres. Frattini evidenzia che dall'odierna relazione emerge un'importante economia nel settore delle spese per beni e servizi, aspetto di particolare rilievo in considerazione del fatto che al suo interno sono ricompresi i fitti passivi, in merito ai quali si sta perseguendo l'obiettivo di una progressiva sostituzione con immobili in proprietà. A tale proposito ritiene importante cogliere il suggerimento dato dal prof. Leo.

Il pres. De Felice riferisce che si sta lavorando con il Demanio, tenendo conto, tra le altre cose, del fatto che le sedi dei TT.AA.RR. si trovano tutte nei capoluoghi regionali o comunque in città di una certa importanza.

Il pres. Frattini osserva che potrebbero essere prese in considerazione anche disponibilità di immobili per eventuali Sezioni staccate, sottolineando come l'espansione della criminalità mafiosa in tutto il territorio italiano allarga le possibili opzioni.

Il pres. Frattini pone in votazione, a scrutinio palese, l'approvazione della proposta della Commissione di approvare il rendiconto finanziario per l'anno 2021.

Esito della votazione:

favorevoli: 13 (Frattini, Leo, Papa, Sica, Maggiolo, Cirillo, Castriota Scanderbeg, Prosperi, Bini, Salamone, Elefante, Buonauro, Mezzacapo).

contrari: 0.

astenuti: 1 (Forlenza).

votanti: 14.

Il Consiglio, visto l'esito della votazione, approva.

Letto e approvato.

(*Omissis*).

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente Frattini alle ore 12,50 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente: FRATTINI

Il Segretario: DONGIOVANNI

Approvato nella seduta dell'8 luglio 2022.

ALLEGATO

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO E RAGIONERIA

Relazione illustrativa al conto finanziario dell'anno 2021

Premessa.

Il Conto finanziario 2021 del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 7 e seguenti del Regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa approvato con decreto del 6 febbraio 2012 e successive modificazioni, illustra a consuntivo i dati della gestione del bilancio di previsione approvato con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa del 3 dicembre 2020.

Al riguardo, è opportuno rilevare che in sede di predisposizione del bilancio previsionale per l'anno 2021 si è pervenuti, sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, alla realizzazione di uno schema in grado di offrire elementi di valutazione omogenei con l'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni dei diversi Paesi europei. In tal senso, in accordo con il MEF, oltre alla classificazione economica, è stata adottata la classificazione per funzioni obiettivo COFOG.

I documenti di bilancio vengono esposti per Centri di responsabilità secondo la ripartizione in Missioni e Programmi. In coerenza con i principi riformatori della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, permane l'articolazione per centri di responsabilità che coincidono con le sottoelencate strutture organizzative:

CdR 1 - Segretario generale a cui è affidata anche la gestione degli uffici di supporto all'attività di indirizzo politico;

CdR 2 - Segretario delegato dei tribunali amministrativi regionali;

CdR 3 - Segretario delegato del Consiglio di Stato.

A ciascun centro di responsabilità sono affidate le risorse finalizzate alla realizzazione di ogni programma con l'obiettivo primario di rendere diretta la relazione tra somme stanziate ed azioni perseguite.

Si conferma anche per il 2021 la gestione in forma accentrata nel CDR 1 delle spese di personale di tutta la G.A., nonché delle spese per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori degli uffici generalisti.

In particolare per le spese del personale, dal 2021 la G.A. ha aderito al sistema dei pagamenti degli emolumenti tramite la gestione diretta da parte di NoiPA con l'istituzione dei capitoli 1200, 1201, 1202, 1203, 1204 ciascuno articolato in più piani gestionali nonché i capitoli per il versamento dell'IRAP ove dovuta.

Il prospetto espone per le entrate e per le spese il complesso delle previsioni iniziali e delle variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario che hanno determinato le previsioni definitive 2021, nonché le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare per l'esercizio di riferimento. Inoltre, con evidenze separate, la gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti.

Prima di procedere con l'esposizione delle risultanze contabili, si rappresenta che la straordinaria emergenza epidemiologica provocata dalla diffusione, dai primi mesi dell'anno 2020, del Virus COVID-19 e dalla normativa emergenziale ha imposto la necessità di un modello lavorativo basato sullo *smart-working*, alternato, per alcuni periodi, con quello in presenza presso la sede. Ciò ha consentito la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività istituzionale della G.A. con raggiungimento degli obiettivi previsti per l'esercizio 2021.

Risultanze gestionali.

Si procede ad analizzare le più significative risultanze contabili esposte nel conto finanziario 2021 elaborato da questo Ufficio centrale di bilancio e ragioneria ai sensi del citato art. 7 del Regolamento di autonomia finanziaria.

Entrate.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 2170 «Somma da assegnare al Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali» lo stanziamento iniziale complessivo, ricomprendente sia le somme per spese di natura obbligatoria sia quelle per il funzionamento della giustizia amministrativa, risulta quantificato dalla legge di bilancio n. 178/2020 (triennio 2021-2023) in euro 182.971.834,00, somma che al termine dell'esercizio finanziario risulta accertata per euro 193.406.232,50 e riscossa per pari importo.

I proventi disposti dal MEF sul capitolo 2170 confluiscono sui corrispondenti capitoli del bilancio della G.A.: capitolo 1101 denominato «fondi provenienti dal bilancio dello stato e per versamento *ex* art. 61, comma 9, legge 6 agosto 2008, n. 133» e il capitolo 1103 denominato «Somme provenienti dal maggior gettito da contributo unificato (art. 1, comma 309, legge n. 311/2004, art. 37, decreto-legge n. 98/2011, art. 23, decreto-legge n. 98/2011, decreto ministeriale 27 giugno 2017)».

Nell'ambito del bilancio della giustizia amministrativa, lo stanziamento, previsto sulla base della legge di bilancio n. 160/2019 per il triennio 2020-2022, risulta essere pari ad euro 183.056.389,00 (capitolo 1101) mentre quello stabilito a titolo di contributo unificato di euro 27.946.481,00 (capitolo 1103).

In fase di assestamento, con la variazione di bilancio proposta dal Segretario generale della G.A in data 18 giugno 2021, il capitolo 1101 (fondi provenienti dal bilancio dello Stato) è stato diminuito di euro 84.555,00 per adeguare lo stanziamento a quello previsto dalla legge di bilancio dello Stato n. 178/2020) e il capitolo 1103 (somme provenienti dal maggior gettito da contributo unificato - art. 1, comma 309, legge n. 311/2004, art. 37, decreto-legge n. 98/2011, art. 23, decreto-legge n. 98/2011, decreto ministeriale 27 giugno 2017) ridotto di euro -7.644.634,00 in quanto contributo unificato affluito nel 2020 e contabilizzato nell'avanzo.

Inoltre, in sede di assestamento, a seguito dell'approvazione del conto finanziario 2020, avvenuta con la seduta del Consiglio di Presidenza della G.A. in data 25 giugno 2021, il capitolo 1301 «avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente» è stato adeguato all'esatta determinazione dell'avanzo di amministrazione derivante dalla gestione 2020 pari ad euro 135.758.219,22. Pertanto, l'importo dell'avanzo di amministrazione presunto di euro 114.637.769,00 è stato riallineato a quello certo comportando una variazione in aumento di euro 21.120.450,22.

A termine di esercizio finanziario 2021 le entrate complessive della G.A. sono state quantificate in euro 339.750.684,88.



ENTRATE ACCERTATE 2020 RAFFRONTATE CON PREVISIONE DEFINITIVA E CON ACCERTAMENTI 2021

	Previsione definitiva 2021	Accertamenti 2021	differenza	Accertamenti 2020	differenza (B-D)
	A	B	C	D	E
Entrate provenienti dal bilancio dello stato	203.323.681,00	247.063.028,50	43.739.347,50	225.082.072,98	21.980.955,52
Entrate eventuali	668.784,66	2.337.938,78	1.669.154,12	922.793,75	1.415.145,03
Tot. Entrate escluso avanzo di amministrazione	203.992.465,66	249.400.967,28	45.408.501,62	226.004.866,73	23.396.100,55

LE ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO- CATEGORIA I

Competenza.

Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato hanno avuto una previsione definitiva di euro 203.323.681,00 e sono state accertate e riscosse per un importo pari ad euro 247.063.028,50 di cui euro 53.656.796,00 a titolo di contributo unificato. In particolare a tale titolo sono state riscosse:

euro 20.872.148,00 somma corrispondente a quanto assegnato per l'anno 2019 ai sensi ai sensi dell'art. 37, comma 10, 11-*bis* e 13 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. - DMT n. 248017 del 31 dicembre 2020;

euro 18.598.901,00 somma corrispondente a quanto assegnato per l'anno 2020 ai sensi ai sensi dell'art. 37, comma 10, 11-*bis* e 13 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. - DMT n. 253318 del 30 settembre 2021;

euro 14.185.747,46 somma corrispondente a quanto assegnato per il periodo 1° novembre 2018 - 31 dicembre 2020 ai sensi ai sensi dell'art. 37, comma 10, 11-*bis* e 13 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. - DMT n. 254671 del 2019.

Per quanto concerne le entrate provenienti dal capitolo 2170 «Somma da assegnare al Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali» l'incremento è stato determinato dai seguenti provvedimenti:

euro 2.141.260,00 somma corrispondente a quanto previsto per l'esercizio 2021 dall'art. 1-*bis*, comma 4 e comma 6 del decreto-legge n. 183/2020 - DMT 38390 del 15 aprile 2021;

euro 3.301.094,00 somma corrispondente a quanto previsto ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - DMT 193711 del 12 agosto 2021;

euro 4.992.171,00 somma corrispondente a quanto previsto ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - DMT 246265.

Residui.

In conto residui sono state riscosse somme per euro 314.502,00 in applicazione dell'art. 48, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2021 - DMT 204791/2020.

LE ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE - CATEGORIA II-

Competenza.

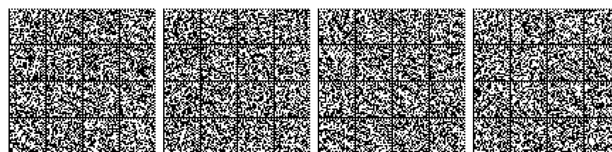
A termine di esercizio le entrate eventuali, preventivate in euro 655.000,00, sono state accertate per euro 2.337.938,78 e riscosse per euro 1.295.571,06 con una rimanenza di euro 1.042.367,72, somma quest'ultima, corrispondente al saldo al 31 dicembre 2021 del conto corrente postale acceso presso la Tesoreria centrale della Banca d'Italia intestato al Consiglio di Stato e TT.AA.RR.

In particolare:

la previsione di euro 55.000,00 - capitolo 1201 (somme inerenti il fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura (*ex* art. 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in sede di gestione è stata accertata per euro 47.927,04 e riscossa per euro 27.025,61, rimangono da riscuotere euro 20.901,43.

La previsione di euro 600.000,00 - capitolo 1202 (entrate eventuali e diverse) è stata determinata da somme provenienti sia dai versamenti che il Consiglio della giustizia amministrativa della Regione Siciliana effettua per il collocamento fuori ruolo di tre Consiglieri di Stato, sia da rimborsi dovuti dagli enti ove prestano servizio in posizione di comando alcune unità della giustizia amministrativa, nonché da rimborsi per patrocinio legale, da alcuni contratti attivi e contributi versati dai partecipanti ai diversi concorsi quale versamento per le spese di organizzazione ed espletamento del concorso. A tale titolo sono state accertate somme per euro 2.276.227,08 riscosse per euro 1.254.760,79, rimangono da riscuotere per euro 1.021.466,29.

A seguito dell'adozione del cedolino unico per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie, nell'ambito del CdR.1 - Segretariato generale - sono stati istituiti nuovi capitoli e piani gestionali tra cui il piano gestionale 50 dedicato alla imputazione dei titoli non andati a buon fine e riemessi, originariamente imputati sullo stesso capitolo di spesa. Nel corso dell'esercizio 2021 le somme che sono affluite a tale titolo sul C.C. infruttifero n. 22331 «Consiglio di Stato e TT.AA.RR.» allocate sul capitolo 1202 «entrate eventuali e diverse» e destinate al finanziamento del piano gestionale 50 sono state di euro 13.784,66 di cui: euro 13.670,92 relative al capitolo 1200 «competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR.» ed euro 113,74 per il capitolo 1203 «competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo non dirigenziale, al netto dell'IRAP.»



Residui.

Per quanto concerne le entrate in conto residui 2021 risulta interamente riscossa la somma di euro 159.061,59 afferente alle entrate eventuali.

SPESE

Competenza.

Le previsioni iniziali di spesa, come anche quelle definitive, sono complessivamente pari alle previsioni relative all'entrata per il principio del pareggio del bilancio. Gli stanziamenti previsti sui singoli capitoli sono stati quantificati in forza di richiesta dei titolari dei centri di spesa, conformemente alle esigenze dagli stessi rappresentate.

Lo stanziamento complessivo delle spese in sede di previsione è stato quantificato in euro 326.345.639,00.

Le spese sono articolate, nell'ambito dei programmi, in macroaggregati e ripartite in:

SPESE CORRENTI - TITOLO I

Il totale delle spese correnti in sede di bilancio preventivo sono state previste in euro 319.069.577,00, in sede di esercizio hanno riportato un incremento dell'1,04%. Di seguito viene riportata una tabella con le indicazioni della previsione definitiva esercizio 2020 e la previsione definitiva esercizio 2021, le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare nonché le economie, di tutte le spese correnti sostenute dalla G.A. nell'esercizio 2021 suddivise per i tre Centri di responsabilità.

Spese correnti - esercizio 2021

	Previsioni definitive 2020	Previsioni definitive 2021	Somme impegnate	**Somme pagate**	**Somme rimaste da pagare**	**Economie**
CDR 1 SEGRETARIO GENERALE	306.000.395,25	311.764.185,88	190.289.207,89	186.903.089,90	3.386.117,99	121.474.977,99
CDR 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TT.AA.RR	21.318.224,98	18.553.456,00	15.175.393,39	14.316.888,28	858.505,11	3.378.062,61
CDR 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CDS	2.274.877,00	1.976.981,00	878.928,59	682.256,99	196.671,60	1.098.052,41
TOTALE spese correnti	**329.593.497,23**	332.294.622,88	**206.343.529,87**	**201.902.235,17**	**4.441.294,70**	**125.951.093,01**

Nell'ambito delle spese correnti, le spese di personale (di magistratura ed amministrativo), a conferma del *trend* degli esercizi passati, sono prevalenti rispetto alle altre voci di spesa.

La previsione di spesa per il personale rispetto all'esercizio 2020 è stata inferiore in quanto si è tenuto conto del collocamento a riposo di 11 magistrati, 1 dirigente e 35 amministrativi.

Nell'anno 2021 si è proceduto all'assunzione di 33 Referendari di cui al bando del 12 agosto 2019, 7 Consiglieri di Stato per nomina governativa e 1 per concorso.

Per quanto concerne il personale amministrativo nel 2021 è stata portata a termine la procedura concorsuale avviata nel 2019 per l'assunzione di 88 funzionari amministrativi.

Inoltre, anche per l'esercizio 2021 si sono svolti i percorsi di riqualificazione del personale amministrativo per l'attribuzione delle nuove fasce economiche all'interno dello stesso profilo professionale, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti con le OO.SS.

Per l'esercizio 2021 le spese di personale, ricadenti esclusivamente nel CdR 1 - Segretario generale - sono state preventivate per euro 181.252.564,00 in diminuzione dello 0,99% rispetto all'esercizio 2020.

Nel corso dell'esercizio la previsione definitiva delle spese del personale è stata di euro 181.967.167,19 ed a termine di esercizio sono state impegnate somme per euro 169.613.043,53 e si è realizzata un'economia di euro 12.354.123,66.

In particolare, le economie sono state realizzate sul capitolo 1200 - pg 01 «competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale di magistratura del Consiglio di Stato e TT.AA.RR.» e segnatamente sugli stipendi e i relativi oneri sociali. La previsione di spesa è stata operata in base ai posti messi a concorso con i bandi concorsuali del 2019 e 2020, che tuttavia non sono stati integralmente coperti, con conseguenti assunzioni in numero inferiore ai posti banditi.

Le spese per beni e servizi, preventivate per euro 29.558.772,00, già in misura minore rispetto al bilancio assestato 2020 (euro 32.234.473,90), al termine dell'esercizio 2021 hanno registrato un'economia di euro 7.057.760,21.



Beni e servizi- esercizio 2021

	Previsioni definitive 2020	Previsioni definitive 2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie
CDR 1 SEGRETARIO GENERALE	8.709.371,92	9.881.744,75	7.276.193,99	6.966.069,64	310.124,35	2.605.550,76
CDR 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TT.AA.RR	21.258.224,98	18.493.456,00	15.138.206,96	14.284.816,18	853.390,78	3.355.249,04
CDR 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO	2.266.877,00	1.968.981,00	872.020,59	675.348,99	196.671,60	1.096.960,41
TOTALE	**32.234.473,90**	**30.344.181,75**	**23.286.421,54**	**21.926.234,81**	**1.360.186,73**	**7.057.760,21**

Le previsioni iniziali inerenti ai capitoli di spesa per beni e servizi stanziati per euro 29.558.772,00 in sede di assestamento sono state elevate ad euro 30.344.181,75 con un incremento di euro 785.409,75. L'incremento si è reso necessario anche per far fronte alle maggiori spese scaturite dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare rispetto l'esercizio 2020 sono stati aumentati: il capitolo 1302 «spese per l'acquisto di cancelleria, di stampati speciali e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento» da euro 671.153,00 nel 2020 è stato portato a euro 847.637,00 nel 2021 con incremento dell'1,26%. In tale capitolo confluisce anche la spesa per la copertura assicurativa per i progettisti (art. 24, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016) nonché per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione. (art. 4 del decreto-legge n. 76/2020 di modifica dell'art. 32, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016. Il capitolo 1305 «manutenzione, riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione...» da euro 1.283.285,53 nel 2020 ha avuto una previsione definitiva nel 2021 di euro 1.748.621,75 con un incremento dell'1,36%. Il capitolo 1308 «spese per convenzioni in materia di sicurezza compresi anche i corsi di formazione» è anche il capitolo finanziato per sostenere le spese dettate dall'emergenza Covid-19 al fine di assicurare misure di prevenzione e sicurezza dei dipendenti. Tale capitolo nell'esercizio 2020 ha avuto una previsione definitiva di euro 188.000,00 nel 2021 di 189.942,00 con un incremento dell'1,01%.

Per quanto concerne il C.d.R.2 la programmazione definitiva di spese per beni e servizi dell'esercizio 2021 di euro 18.493.456,00 rispetto all'esercizio 2020 è stata inferiore dello 0,87%. In particolare il capitolo 2296 «fitto locali ed oneri accessori» programmato nel 2020 per euro 9.400.000,00 nell'esercizio 2021 è stato ridotto a 9.250.000,00. Inoltre le risorse destinate al finanziamento della spesa per lavori straordinari sugli immobili demaniali, capitolo 2291 «manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti» è stata spostata sul capitolo in conto capitale 5253 «spese per ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli uffici».

Nell'ambito del CdR 1 le somme preventivate per beni e servizi sono state di euro 9.881.744,75, quelle impegnate di euro 7.276.193,99 (74% dello stanziamento).

Nell'ambito del CdR 2 le somme preventivate per beni e servizi sono state di euro 18.493.456,00, quelle impegnate di euro 15.138.206,96 (82% dello stanziato).

Nell'ambito del CdR 3 le somme preventivate per beni e servizi sono state di euro 1.968.981,00, quelle impegnate di euro 872.020,59 (44% dello stanziato).

SPESE DI INFORMATICA.

Nell'ambito delle spese correnti quelle attinenti all'informatica, per l'esercizio 2021 hanno avuto una programmazione definitiva di euro 17.387.815,39. Le somme impegnate, pari ad euro 11.820.226,28 sono state inferiori rispetto all'esercizio 2020 pari ad euro 12.715.067,20 e maggiori rispetto l'esercizio 2019 per euro 9.523.079,80. L'indice di utilizzazione delle risorse è stato dello 0,68%.

Rispetto alla previsione definitiva di euro 17.387.815,39 le somme impegnate sono state di euro 11.820.226,28 con un'economia di euro 5.567.589,11. Il risparmio si è realizzato soprattutto in relazione alla traslazione temporale di alcune spese preventivate nell'esercizio 2021 ma che, a seguito di motivazioni legate alla mancata aggiudicazione della nuova gara infrastrutture, ha consentito di continuare ad usufruire dei servizi previsti dal contratto n. 42 UNISYS, e pertanto con imputazione della spesa ai relativi costi contrattualizzati nell'esercizio 2013.

Inoltre i contratti posti in essere nell'esercizio 2019 relativi alla convenzione Consip «CQ-SGI-lotto 1» per le attività relative alla progettazione, allo sviluppo software e servizi per la gestione e manutenzione evolutiva dell'attuale SIGA, nonché il contratto «SPC Cloud-lotto 4» per la gestione dei siti *web* e la manutenzione evolutiva dei portali, avendo valenza pluriennale, hanno prodotto i loro effetti finanziari anche sull'esercizio 2021.

ONERI COMUNI.

Per quanto concerne gli oneri comuni il capitolo 1285 «Versamenti all'erario, alle amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti estranei all'amministrazione» in sede di programmazione definitiva è stato stabilito uno stanziamento di euro 69.405.543,00 di cui euro 68.000.000,00 per finanziare il progetto per l'acquisto di due immobili da destinare a sede di Tribunale amministrativo regionale. Sono state versate somme per euro 311.769,08 per i risparmi da superamento del tetto retributivo del 2020 (art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201/2011), ed un totale di euro 825.288,84 ai fini dei risparmi sui consumi intermedi relativi agli esercizi 2020 (euro 412.644,42) e 2021 (euro 412.644,42) di cui al decreto-legge n. 78/2010, art. 6.

SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II

Le spese in conto capitale sono state ridotte rispetto all'esercizio 2020 in particolar modo da una previsione definitiva del 2020 di euro 12.608.717,00, nel 2021 hanno avuto una programmazione di euro 7.456.062,00. In particolare è stata ridotta la quota di risorse destinata alle spese per l'informatica cap. 4250 «spese per l'installazione e lo sviluppo del sistema informativo» dove la previsione definitiva è stata di euro 2.922.706,00 in ragione soprattutto dello slittamento di attività non definite nel 2020 dalla società affidataria dell'accordo quadro S.G.I (Sistemi gestionali integrati). A fronte di una programmazione definitiva delle spese in conto capitale di euro 7.456.062,00, le somme impegnate sono state di euro 6.460.490,30 e quelle pagate di euro 2.062.682,92. Il rapporto tra lo stanziato e l'impegnato è stato dell'87%.

La tabella sottostante rappresenta l'andamento dello stanziato ed impegnato di tutte le spese nell'ultimo triennio per ciascuno dei tre centri di responsabilità.



	stanziamento 2019 c	Impegnato 2019 d	stanziamento 2020 e	Impegnato 2020 f	stanziamento 2021 e	Impegnato 2021 f	f/e
CDR 1	309.401.842,13	180.147.056,40	318.046.612,25	207.476.954,12	315.205.091,88	193.252.880,71	61%
CDR 2	21.458.839,56	15.833.266,95	21.748.224,98	15.297.935,03	22.436.112,00	18.658.422,59	83%
CDR 3	1.544.264,20	996.141,51	2.407.377,00	1.307.119,24	2.109.481,00	892.716,87	42%

Residui.

l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, a seguito della disciplina in materia di residui passivi introdotta dal decreto legislativo n. 93 del 12 maggio 2016, ha invitato i responsabili dei diversi centri di spesa ad eseguire un'attenta analisi dei residui passivi.

Il controllo ha comportato la conservazione nelle scritture contabili delle somme individuate come debiti certi e la cancellazione automatica nel SIRGS di quelle non più supportate dalle originarie obbligazioni giuridiche per l'importo di euro 27.301.905,42. Sul totale dei residui passivi al 31 dicembre 2020 di euro 76.173.638,59 sono stati effettuati pagamenti in conto residui nel corso del 2021 per euro 31.581.066,36 e disimpegni per euro 27.301.905,42.

Pertanto sono state rinviate all'esercizio 2022 come somme rimaste da pagare euro 17.290.666,81.

Aggiungendo ad euro 17.290.666,81 l'importo dei residui provenienti dalla competenza dell'anno pari ad euro 8.839.102,08 si ha una somma di euro 26.129.768,89 che rappresenta la situazione complessiva dei residui passivi al 31 dicembre 2021.

I residui attivi al 31 dicembre 2020 di euro 473.563,59 sono stati tutti riscossi, mentre quelli da riscuotere di competenza sono pari ad euro 1.042.367,72. (Allegato e1)

Per quanto concerne i residui perenti, l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, sulla base delle indicazioni pervenute dai diversi uffici ha proceduto alla eliminazione di tutte le partite debitorie non supportate da obbligazioni giuridiche, nonché di quelle prescritte. L'attività di riaccertamento ha determinato la cancellazione di residui perenti per un importo di euro 16.747.441,25. (Allegato *f)*.

Gestione di competenza

La gestione dei flussi finanziari dell'anno 2021 rileva un avanzo di competenza pari ad euro 214.646.636,81 così come di seguito rappresentato:

ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE	249.400.967,28
USCITE DI COMPETENZA IMPEGNATE	212.804.020,17
DIFFERENZA	36.596.947,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2020	135.758.219,22
AVANZO DI COMPETENZA	172.355.166,33

Si precisa che aggiungendo a tale importo le economie in conto residui di euro 27.301.905,42 e detraendo i residui perenti al 31.12.2021 pari ad euro 1.757.876,19 al netto dei residui perenti di provenienza degli esercizi precedenti eliminati in quanto non più supportati da una obbligazione giuridica pari ad euro 16.747.441,25 (16.747.441,25-1.757.876,19) si ottiene un avanzo effettivo di competenza di euro 214.646.636,81. (Allegato e)



AVANZO DI COMPETENZA	172.355.166,33
Economie in conto residui	27.301.905,42
Residui passivi perenti al 31/12/2021	- 1.757.876,19
Riaccertamento residui passivi perenti	16.747.441,25
AVANZO EFFETTIVO DI COMPETENZA	214.646.636,81

Situazione amministrativa di cassa.

Dalla situazione amministrativa emerge un avanzo di amministrazione di euro 224.687.285,06, come riportato nel prospetto allegato b.

È da evidenziare che l'avanzo di amministrazione di euro 224.687.285,06 deve essere rettificato dai residui perenti 2021 di euro 1.757.876,19, dai residui perenti degli anni precedenti pari ad euro 25.030.213,31 diminuiti di quelli eliminati per euro 16.747.441,25 per cui l'avanzo effettivo disponibile risulta essere di euro 214.646.636,81.

Infine la consistenza di cassa al 31 dicembre 2021 risulta commisurata in euro 249.774.686,23. (Allegato a)

CONTO DEL PATRIMONIO.

La gestione patrimoniale inerente ai beni mobili inventariali (di valore superiore ad euro 500,00) in uso alla Giustizia amministrativa, oggetto, nell'esercizio finanziario 2021, di procedura di rinnovo inventariale conformemente alla circolare RGS n. 20 del 29 settembre 2021 e alla circolare prot. n. 34012 del 18 ottobre 2021 dell'Ufficio centrale di bilancio e Ragioneria del Consiglio di Stato, ha evidenziato, alla data del 31 dicembre 2021, una consistenza finale di detti beni di euro 3.809.662,32.

Tale valore è la risultanza delle variazioni in aumento (per complessivi euro 556.719,95) e delle variazioni in diminuzione (per complessivi euro 813.299,48 sulla consistenza iniziale, al 1° gennaio 2021, di euro 4.066.241,85 (All. P/1 - prospetto complessivo, che si riferisce ai soli beni inventariali).

Nel corso dell'esercizio le variazioni in aumento (a titolo di acquisti, rettificazioni, passaggi da altri uffici) registrate sono imputabili alla categoria I (beni mobili e macchinari d'ufficio) per euro 555.619,95, ed all'acquisto di libri e pubblicazioni, appartenenti alla categoria II, per euro 1.100,00.

Le variazioni in diminuzione (complessivi euro 813.299,48) sono riferibili per euro 808.532,99 alla categoria I (mobili e macchinari per ufficio), per euro 4.689,63 in relazione alla categoria II (libri e pubblicazioni) e per euro 76,86 per la categoria III (materiale scientifico).

Si rappresenta che il patrimonio librario inventariale in uso al Consiglio di Stato non è stato oggetto di rinnovo inventariale in forza di decreto del Segretario generale della G.A. n. 47 del 28 gennaio 2022 registrato in Ragioneria al n. 225 del 31 gennaio 2022, di differimento al 30 giugno 2022 del predetto rinnovo. Il valore di detti beni è stato mantenuto invariato in attesa dell'effettuazione delle operazioni inventariali.

La somma complessivamente spesa per acquisti di beni inventariali e di beni durevoli è pari ad euro 981.827,01, di cui euro 981.609,51 è riferibile ad acquisti in conto capitale. (All. P/2 – concordanza)

In ordine alle disposizioni intervenute in materia di tempestività dei pagamenti, introdotte dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dall'art. 8 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, a seguito delle quali è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014 recante dettagliate indicazioni sulle modalità di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti, questa amministrazione provvede alla pubblicazione trimestrale e finale annuale dell'indicatore in questione.

Per quanto concerne l'esercizio finanziario 2021 emerge che l'amministrazione non ha fatto registrare ritardi nei pagamenti che sono stati effettuati nei termini legali o contrattuali.

L'indice di tempestività annuale dei pagamenti per l'anno 2021 è, infatti, risultato pari a - 22,97 giorni.

In coerenza con le priorità individuate dal Consiglio di Presidenza nel corso della gestione 2021 si ritiene che, in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, i risultati conseguiti siano in linea con gli obiettivi programmati nella relazione al bilancio di previsione nel triennio 2021-2023.

Allegati.

Al conto finanziario innanzi illustrato sono allegati i seguenti prospetti:

a) il risultato finanziario della gestione del bilancio;

b) il risultato amministrativo accertato alla chiusura dell'esercizio;

c) le variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso dell'anno;

d) l'elenco dei residui passivi perenti al 31 dicembre 2021;

e) quadro riassuntivo risultati differenziali;

e1) gestione dei residui.

Al conto del patrimonio sono allegati i sottoindicati prospetti:

All. P/1 - prospetto complessivo dei beni;

All. P/2 - concordanza tra conto finanziario ed incrementi patrimoniali.

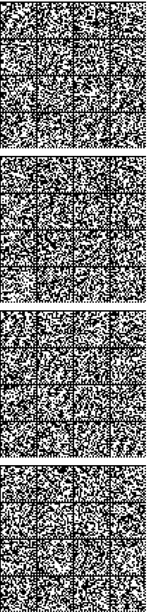


CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

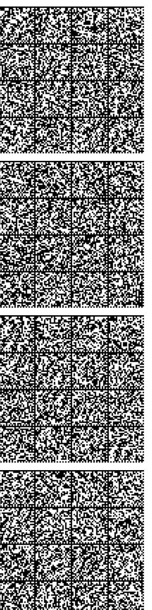
CONSUNTIVO
Competenza 2021

SPESE

		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
CDR 1	SEGRETARIATO GENERALE Missione 032: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma 3: Servizi e affari generali della Giustizia Amministrativa	302.320.644,00	12.884.447,88	315.205.091,88	193.252.880,71	188.561.378,10	4.691.502,61	121.952.211,17
1.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	298.879.738,00	12.884.447,88	311.764.185,88	190.289.207,89	186.903.089,90	3.386.117,99	121.474.977,99
1.1.1	FUNZIONAMENTO	207.778.420,00	1.398.307,33	209.176.727,33	188.672.277,37	185.664.410,38	3.007.866,99	20.504.449,96
	Personale	181.252.564,00	714.603,19	181.967.167,19	169.613.043,53	168.601.778,98	1.011.264,55	12.354.123,66
	ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.589.387,00	2.253,00	2.591.640,00	1.775.417,90	764.153,35	1.011.264,55	816.222,10
	INFORMATICA	17.088.923,00	238.892,39	17.327.815,39	11.783.039,85	10.096.561,76	1.686.478,09	5.544.775,54
	BENI E SERVIZI	9.350.638,00	444.811,75	9.795.449,75	7.264.098,43	6.954.805,80	309.292,63	2.531.351,32
Programma 2: Indirizzo politico								
	BENI E SERVIZI	86.295,00	0,00	86.295,00	12.095,56	11.263,84	831,72	74.199,44
1.1.3	INTERVENTI	300.000,00	0,00	300.000,00	207.473,50	207.473,50	0,00	92.526,50
Programma 3: Servizi e affari generali della Giustizia Amministrativa								
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	300.000,00	0,00	300.000,00	207.473,50	207.473,50	0,00	92.526,50
1.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	90.801.318,00	11.486.140,55	102.287.458,55	1.409.457,02	1.031.206,02	378.251,00	100.878.001,53
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI	83.000,00	0,00	83.000,00	11.864,05	11.864,05	0,00	71.135,95
	FONDI DI ACCANTONAMENTO	21.312.775,00	11.486.140,55	32.798.915,55	0,00	0,00	0,00	32.798.915,55
	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	69.405.543,00	0,00	69.405.543,00	1.397.592,97	1.019.341,97	378.251,00	68.007.950,03
1.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.440.906,00	0,00	3.440.906,00	2.963.672,82	1.658.288,20	1.305.384,62	477.233,18
1.2.1	INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	3.440.906,00	0,00	3.440.906,00	2.963.672,82	1.658.288,20	1.305.384,62	477.233,18
	INFORMATICA DI SERVIZIO	2.956.706,00	0,00	2.956.706,00	2.922.706,00	1.617.321,38	1.305.384,62	34.000,00
	BENI MOBILI	484.200,00	0,00	484.200,00	40.966,82	40.966,82	0,00	443.233,18



CDR 2	SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI Missione 006: Giustizia Programma 7: Giustizia 1° grado	21.915.514,00	520.598,00	22.436.112,00	18.658.422,59	14.707.637,22	3.950.785,37	3.777.689,41
2.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	18.212.858,00	340.598,00	18.553.456,00	15.175.393,39	14.316.888,28	858.505,11	3.378.062,61
2.1.1	FUNZIONAMENTO	18.212.858,00	340.598,00	18.553.456,00	15.175.393,39	14.316.888,28	858.505,11	3.378.062,61
	INFORMATICA	60.000,00	0,00	60.000,00	37.186,43	32.072,10	5.114,33	22.813,57
	BENI E SERVIZI	18.152.858,00	340.598,00	18.493.456,00	15.138.206,96	14.284.816,18	853.390,78	3.355.249,04
2.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.702.656,00	180.000,00	3.882.656,00	3.483.029,20	390.748,94	3.092.280,26	399.626,80
2.2.1	INVESTIMENTI	3.702.656,00	180.000,00	3.882.656,00	3.483.029,20	390.748,94	3.092.280,26	399.626,80
	BENI MOBILI	330.000,00	180.000,00	510.000,00	367.532,83	226.892,58	140.640,25	142.467,17
	BENI IMMOBILI	3.372.656,00	0,00	3.372.656,00	3.115.496,37	163.856,36	2.951.640,01	257.159,63
CDR 3	SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO Missione 006: Giustizia Programma 7: Giustizia 2° grado e funzioni consultive	2.109.481,00	0,00	2.109.481,00	892.716,87	695.902,77	196.814,10	1.216.764,13
3.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.976.981,00	0,00	1.976.981,00	878.928,59	682.256,99	196.671,60	1.098.052,41
3.1.1	FUNZIONAMENTO	1.968.981,00	0,00	1.968.981,00	872.020,59	675.348,99	196.671,60	1.096.960,41
	INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI E SERVIZI	1.968.981,00	0,00	1.968.981,00	872.020,59	675.348,99	196.671,60	1.096.960,41
3.1.2	INTERVENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	6.908,00	6.908,00	0,00	1.092,00
	CONTRIBUTI AD ENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	6.908,00	6.908,00	0,00	1.092,00
3.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	132.500,00	0,00	132.500,00	13.788,28	13.645,78	142,50	118.711,72
3.2.1	INVESTIMENTI	132.500,00	0,00	132.500,00	13.788,28	13.645,78	142,50	118.711,72
	BENI MOBILI	132.500,00	0,00	132.500,00	13.788,28	13.645,78	142,50	118.711,72
	TOTALE COMPLESSIVO	326.345.639,00	13.405.045,88	339.750.684,88	212.804.020,17	203.964.918,09	8.839.102,08	126.946.664,71



CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

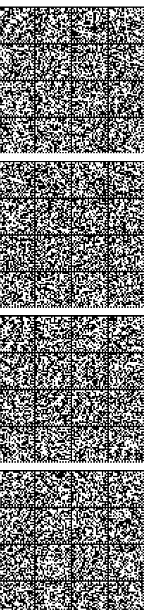
CONSUNTIVO Residui 2021

SPESA

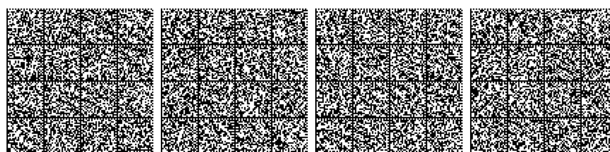
		Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
CDR 1	SEGRETARIATO GENERALE Missione 032: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma 3: Servizi e affari generali della Giustizia Amministrativa	74.468.248,09	30.645.222,39	16.791.952,53	27.031.073,17
1.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	58.962.900,18	25.748.701,58	6.183.125,43	27.031.073,17
1.1.1	FUNZIONAMENTO	57.965.536,67	24.961.988,79	7.750.335,98	25.253.211,90
	Personale	48.792.898,48	21.025.185,98	3.243.511,99	24.524.200,51
	ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.759.342,46	774.853,87	627.082,83	357.405,76
	INFORMATICA	6.309.780,93	2.576.552,22	1.836.307,18	1.896.921,53
	BENI E SERVIZI	1.101.837,65	583.719,57	383.572,17	134.545,91
	Programma 2: Indirizzo politico				
	BENI E SERVIZI	1.677,15	1.677,15	0,00	0,00
	Programma 3: Servizi e affari generali della Giustizia Amministrativa				
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	997.363,51	786.712,79	92.651,26	117.999,46
	FONDI DI ACCANTONAMENTO	0,00	0.00	0,00	0,00
1.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.505.347,91	4.896.520,81	10.608.827,10	0,00
1.2.1	INVESTIMENTI	882.402,90	119.990,34	762.412,56	0,00
	BENI IMMOBILI	882.402,90	119.990,34	762.412,56	0,00



		Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
	BENI MOBILI	370.643,40	0,00	370.643,40	0,00
CDR 2	SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI Missione 006: Giustizia Programma 7: Giustizia 1° grado	1.279.101,32	731.388,84	320.422,40	227.290,08
2.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.242.553,31	708.931,46	307.247,35	226.374,50
2.1.1	FUNZIONAMENTO	1.242.553,31	708.931,46	307.247,35	226.374,50
	INFORMATICA	9.178,31	9.178,31	0,00	0,00
	BENI E SERVIZI	1.233.375,00	699.753,15	307.247,35	226.374,50
2.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	36.548,01	22.457,38	13.175,05	915,58
2.2.1	INVESTIMENTI	36.548,01	22.457,38	13.175,05	915,58
	BENI MOBILI	36.548,01	22.457,38	13.175,05	915,58
	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
CDR 3	SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO Missione 006: Giustizia Programma 7: Giustizia di 2° grado e funzioni consultive	426.289,18	204.455,13	178.291,88	43.542,17
3.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	414.423,74	193.600,17	177.281,40	43.542,17
3.1.1	FUNZIONAMENTO	414.423,74	193.600,17	177.281,40	43.542,17
	INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI E SERVIZI	414.423,74	193.600,17	177.281,40	43.542,17
3.1.2	INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AD ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.865,44	10.854,96	1.010,48	0,00

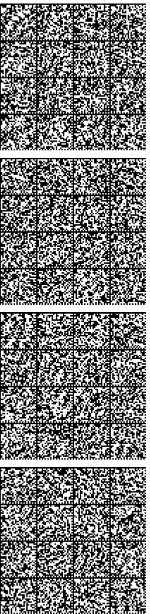


		Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
3.2.1	INVESTIMENTI	11.865,44	10.854,96	1.010,48	0,00
	BENI MOBILI	11.865,44	10.854,96	1.010,48	0,00
TOTALE COMPLESSIVO		76.173.638,59	31.581.066,36	17.290.666,81	27.301.905,42



CONTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI ESERCIZIO 2021 COMPETENZA

U.P.B. Cap.	ENTRATE		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori/Minori accertamenti
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
	TOTALE ENTRATE	cp	**326.345.639,00**	**13.405.045,88**	**339.750.684,88**	**249.400.967,28**	**248.358.599,56**	**1.042.367,72**	**45.408.501,62**
1.1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	cp	**211.052.870,00**		**203.323.681,00**	**247.063.028,50**	**247.063.028,50**	**0,00**	**43.739.347,50**
1.2	ENTRATE EVENTUALI	cp	**655.000,00**		**668.784,66**	**2.337.938,78**	**1.295.571,06**	**1.042.367,72**	**1.669.154,12**
1.3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	cp	**114.637.769,00**	**21.120.450,22**	**135.758.219,22**				

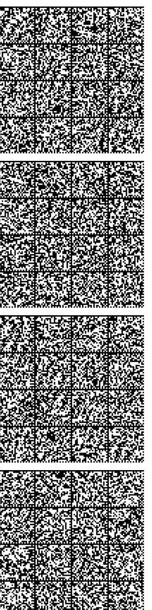


CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Situazione al 31 dicembre 2021
Competenza

ENTRATA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori/Minori accertamenti
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
	TOTALE ENTRATE	cp	**326.345.639,00**	**13.405.045,88**	**339.750.684,88**	**249.400.967,28**	**248.358.599,56**	**1.042.367,72**	**45.408.501,62**
1.1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	cp	**211.052.870,00**		**203.323.681,00**	**247.063.028,50**	**247.063.028,50**	**0,00**	**43.739.347,50**
1101	Fondi provenienti dal Bilancio dello Stato	cp	183.056.389,00	- 84.555,00	182.971.834,00	193.406.232,50	193.406.232,50	0,00	10.434.398,50
	Fondi provenienti dal Bilancio dello Stato per versamento ex art. 61, comma 9, L. 6 agosto 2008 n. 133	cp	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1103	Somme provenienti dal maggior gettito da contributo unificato(art. 1, comma 309,Legge 311/2004, art. 37 D.L. n. 98/2011, art. 23 DLGS 98/2011, DM 27/06/2017)	cp	27.946.481,00	- 7.644.634,00	20.301.847,00	53.656.796,00	53.656.796,00	0,00	33.354.949,00
1.2	ENTRATE EVENTUALI	cp	**655.000,00**		**668.784,66**	**2.337.938,78**	**1.295.571,06**	**1.042.367,72**	**1.669.154,12**
1201	Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali, ecc	cp	55.000,00		55.000,00	47.927,04	27.025,61	20.901,43	-7.072,96
1202	Entrate eventuali e diverse	cp	600.000,00		600.000,00	2.276.227,08	1.254.760,79	1.021.466,29	1.676.227,08
1	versamenti relativi ai pagamenti non andati a buon fine		0,00	13.784,66	13.784,66	13.784,66	13.784,66	0,00	0,00
1.3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	cp	**114.637.769,00**	**21.120.450,22**	**135.758.219,22**				
1301	Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	cp	114.637.769,00	21.120.450,22	135.758.219,22				



CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Situazione al 31 dicembre 2021
Residui

ENTRATA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori/Minori accertamenti
	TOTALE ENTRATE	rs	**473.563,59**	**0,00**	**473.563,59**	**473.563,59**	**473.563,59**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	rs	**314.502,00**	**0,00**	**314.502,00**	**314.502,00**	**314.502,00**	**0,00**	**0,00**
1101	Fondi provenienti dal Bilancio dello Stato	rs	314.502,00	0,00	314.502,00	314.502,00	314.502,00	0,00	0,00
	Fondi provenienti dal Bilancio dello Stato per versamento ex art. 61, comma 9, L. 6 agosto 2008 n. 133	rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Legge Finanziaria 2006 e 2007 -Art 1 Legge 4-8-2006 n. 248 -contributo unificato-	rs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ENTRATE EVENTUALI	rs	**159.061,59**	**0,00**	**159.061,59**	**159.061,59**	**159.061,59**	**0,00**	**0,00**
1201	Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali, ecc	rs	20.403,72	0,00	20.403,72	20.403,72	20.403,72	0,00	0,00
1202	Entrate eventuali e diverse	rs	138.657,87	0,00	138.657,87	138.657,87	138.657,87	0,00	0,00



CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo
Competenza 2021

SPESA

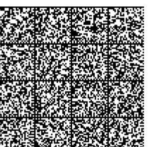
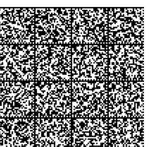
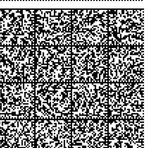
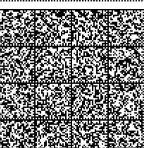
Cap.	Oggetto	Codice Categoria	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
						(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f)	(g=c-d)
	TOTALE COMPLESSIVO					**326.345.639,00**	**13.405.045,88**	**339.750.684,88**	**212.804.020,17**	**203.964.918,09**	**8.839.102,08**	**126.946.664,71**
CDR 1	**SEGRETARIATO GENERALE** **Missione 032: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** **Programma 3: Servizi e affari generali della Giustizia Amministrativa**					**302.320.644,00**	**12.884.447,88**	**315.205.091,88**	**193.252.880,71**	**188.561.378,10**	**4.691.502,61**	**121.952.211,17**
1.1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**					**298.879.738,00**	**12.884.447,88**	**311.764.185,88**	**190.289.207,89**	**186.903.089,90**	**3.386.117,99**	**121.474.977,99**
1.1.1	**FUNZIONAMENTO**					**207.778.420,00**	**1.398.307,33**	**209.176.727,33**	**188.672.277,37**	**185.664.410,38**	**3.007.866,99**	**20.504.449,96**
	Personale					**181.252.564,00**	**714.603,19**	**181.967.167,19**	**169.613.043,53**	**168.601.778,98**	**1.011.264,55**	**12.354.123,66**
1200	**COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR., AL, ECC.**	**01**	**01**	**03**	**01**	**109.588.086,00**	**13.670,92**	**109.601.756,92**	**104.556.564,40**	**104.556.564,40**	**0,00**	**5.045.192,52**
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	01	01	03	01	82.483.956,00	0,00	82.483.956,00	79.130.831,07	79.130.831,07	0,00	3.353.124,93
02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	01	01	03	01	24.368.639,00	0,00	24.368.639,00	23.376.007,84	23.376.007,84	0,00	992.631,16
03	INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DI MAGISTRATURA DI II GRADO, EX ART. 3, COMMA 79, L. 24/12/2003, N. 350	01	01	03	01	300.000,00	0,00	300.000,00	267.638,14	267.638,14	0,00	32.361,86
04	COMPENSI PER IL SEGRETARIO ED I MAGISTRATI ADDETTI AL C.P.G.A.	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	01	01	03	01	384.219,00	0,00	384.219,00	291.939,26	291.939,26	0,00	92.279,74
06	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER, ECC.	01	01	03	01	41.000,00	0,00	41.000,00	18.743,73	18.743,73	0,00	22.256,27
07	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PE, ECC.	01	01	03	01	41.000,00	0,00	41.000,00	11.085,26	11.085,26	0,00	29.914,74
08	MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO - ART. 16 ALLEGATO 2 AL D.LGS. N. 104/2010	01	01	03	01	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.169.628,71	1.169.628,71	0,00	340.371,29
09	COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI DEL C.P.G.A.	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI E ADDETTI AL SEGRETARIATO GENERALE NONCHE' PER I MAGISTRATI DEL SERVIZIO PER , ECC.	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI DELL'UFFICIO STUDI	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INDENNITA' DI TRASFERTA DI CUI ALL'ART. 42 DEL REG. AUT. FIN. AI COMPONENTI DEL CPGA	01	01	03	01	459.272,00	0,00	459.272,00	277.019,47	277.019,47	0,00	182.252,53
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	01	01	03	01	0,00	13.670,92	13.670,92	13.670,92	13.670,92	0,00	0,00
1201	**COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL C.P.G.A. E AL COMITATO SCIENTIFICO DELL'UFFICIO STUDI, AL NETT, ECC.**	**01**	**01**	**03**	**01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	COMPENSI PER I COMPONENTI NON TOGATI DEL C.P.G.A.	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL, ECC.	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'UFFICIO STUDI	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	**COMPETENSE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DIRIGENZIALE, AL NETTO DELL'IRAP**	**01**	**01**	**03**	**01**	**5.979.780,00**	**0,00**	**5.979.780,00**	**5.683.571,14**	**5.683.571,14**	**0,00**	**296208,86**
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (COMPRESA LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE)	01	01	03	01	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.980.587,71	3.980.587,71	0,00	219.412,29
02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	01	01	03	01	1.220.880,00	0,00	1.220.880,00	1.163.036,85	1.163.036,85	0,00	57.843,15
03	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 11-BIS, D.L. N. 98/2011	01	01	03	01	450.000,00	0,00	450.000,00	437.130,95	437.130,95	0,00	12.869,05
05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	01	01	03	01	108.900,00	0,00	108.900,00	102.815,63	102.815,63	0,00	6.084,37
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	**COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE, AL NETTO DELL'IRAP**	**01**	**01**	**03**	**01**	**51.021.614,00**	**694.136,02**	**51.715.750,02**	**47.231.619,62**	**47.231.619,62**	**0,00**	**4.484.130,40**
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	01	01	03	01	31.835.265,00	-3.658,01	31.831.606,99	29.066.217,56	29.066.217,56	0,00	2.765.389,43
02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	01	01	03	01	9.338.584,00	-885,24	9.337.698,76	8.780.800,98	8.780.800,98	0,00	556.897,78
03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	01	01	03	01	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.636.453,84	1.636.453,84	0,00	513.546,16
04	FONDO RISORSE DECENTRATE, CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	01	01	03	01	1.434.744,00	698.565,53	2.133.309,53	2.064.295,35	2.064.295,35	0,00	69.014,18
05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	01	01	03	01	1.918.809,00	0,00	1.918.809,00	1.692.223,87	1.692.223,87	0,00	226.585,13
06	INCENTIVAZIONE DI CUI ALL' ART. 37, COMMA 11-BIS, D.L. N. 98/2011	01	01	03	01	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	3.865.183,40	3.865.183,40	0,00	114.816,60
07	INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	01	01	03	01	364.212,00	0,00	364.212,00	126.330,88	126.330,88	0,00	237.881,12
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	01	01	03	01	0,00	113,74	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00
1204	**SOMME DA CORRISPONDERE A VARIO TITOLO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO**	**02**	**01**	**03**	**01**	**1.120.201,00**	**4.543,25**	**1.124.744,25**	**59.048,13**	**59.048,13**	**0,00**	**1065696,12**
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	02	01	03	01	0,00	3.658,01	3.658,01	3.658,01	3.658,01	0,00	0,00
02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	02	01	03	01	0,00	885,24	885,24	885,24	885,24	0,00	0,00
03	COMPENSI ACCESSORI	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE SPESE ACCESSORIE	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA EX CAPITOLI 1251, 1254, 1255	02	01	03	01	949.194,00	0,00	949.194,00	36.671,23	36.671,23	0,00	912.522,77
07	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	02	01	03	01	99.150,00	0,00	99.150,00	0,00	0,00	0,00	99.150,00
08	SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO EX CAPITOLO 1263	02	01	03	01	66.857,00	0,00	66.857,00	14.566,42	14.566,42	0,00	52.290,58
09	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NON, ECC.	02	01	03	01	5.000,00	0,00	5.000,00	3.267,23	3.267,23	0,00	1.732,77
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03	01	03	01	7.178.284,00	-1,31	7.178.282,69	6.844.358,73	6.844.358,73	0,00	333923,96
01	IRAP COMPETENZE FISSE	03	01	03	01	7.011.136,00	-1,31	7.011.134,69	6.728.429,74	6.728.429,74	0,00	282.704,95
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	03	01	03	01	167.148,00	0,00	167.148,00	115.928,99	115.928,99	0,00	51.219,01
1206	IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CPGA E AL COMITATO SCIENTIFICO DELL'UFFICIO STUDI	03	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	03	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	03	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	03	01	03	01	395.250,00	0,00	395.250,00	376.417,39	376.417,39	0,00	18832,61
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	03	01	03	01	357.000,00	0,00	357.000,00	339.261,24	339.261,24	0,00	17.738,76
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	03	01	03	01	38.250,00	0,00	38.250,00	37.156,15	37.156,15	0,00	1.093,85
1208	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	03	01	03	01	3.379.962,00	-310,93	3.379.651,07	3.085.733,98	3.085.733,98	0,00	293917,09
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	03	01	03	01	2.705.999,00	-310,93	2.705.688,07	2.492.171,97	2.492.171,97	0,00	213.516,10
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	03	01	03	01	673.963,00	0,00	673.963,00	593.562,01	593.562,01	0,00	80.400,99
1209	IRAP SULLE SOMME DA CORRISPONDERE A VARIO TITOLO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO	03	01	03	01	0,00	312,24	312,24	312,24	312,24	0,00	0
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	03	01	03	01	0,00	312,24	312,24	312,24	312,24	0,00	0,00
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	03	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRE SPESE DI PERSONALE					2.589.387,00	2.253,00	2.591.640,00	1.775.417,90	764.153,35	1.011.264,55	816.222,10
1257	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	01	01	03	01	218.400,00	0,00	218.400,00	87.274,82	30.573,91	56.700,91	131.125,18
1265	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	01	01	03	01	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	816.703,99	487.500,61	329.203,38	327.296,01
1266	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL , ETC.	02	01	03	01	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	751.031,75	245.939,49	505.092,26	248.968,25



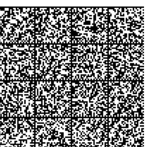
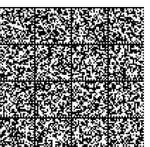
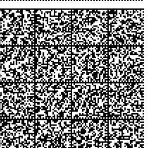
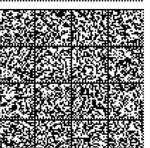
1267	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	01	01	03	01	120.000,00	268,00	120.268,00	120.268,00	0,00	120.268,00	0,00
1270	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC.	09	01	03	01	25.000,00	0,00	25.000,00	139,34	139,34	0,00	24.860,66
1271	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL ' INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA , ETC.	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	02	01	03	01	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1300	SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, ECC.	12	01	03	01	11.987,00	1.985,00	13.972,00	0,00	0,00	0,00	13.972,00
	INFORMATICA					**17.088.923,00**	**238.892,39**	**17.327.815,39**	**11.783.039,85**	**10.096.561,76**	**1.686.478,09**	**5.544.775,54**
1242	SPESE PER L'ACQUISTO DI TECNOLOGIE E PRODOTTI SOFTWARE, IVI COMPRESI STRUMENTI ELETTRONICI, ECC.	02	01	03	01	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1273	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER LA AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI,NONCHE' PER , ETC.	02	01	03	01	17.009.080,00	238.892,39	17.247.972,39	11.782.039,85	10.095.561,76	1.686.478,09	5.465.932,54
1301	MINUTE SPESE PER MAT.INFOR.	02	01	03	01	3.511,00	0,00	3.511,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.511,00
1310	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	02	01	03	01	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
	BENI E SERVIZI					**9.350.638,00**	**444.811,75**	**9.795.449,75**	**7.264.098,43**	**6.954.805,80**	**309.292,63**	**2.531.351,32**
1210	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO PER IL PERSONALE DI MAGISTRATURA E AMMINISTRATIVO	02	01	03	01	120.000,00	0,00	120.000,00	60.326,04	60.326,04	0,00	59.673,96
1241	SPESE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O PER LO SVOLGIMENTO DI DOTTORATI DI RICERCA DI ALTA QUALIFICAZIONE NEL S	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	01	03	01	4.917.321,00	0,00	4.917.321,00	4.243.320,00	4.212.039,63	31.280,37	674.001,00
1275	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI , ETC.	02	01	03	01	12.265,00	0,00	12.265,00	1.035,86	1.035,86	0,00	11.229,14
1276	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE , ETC.	02	01	03	01	38.838,00	0,00	38.838,00	0,00	0,00	0,00	38.838,00
1277	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE , ETC.	02	01	03	01	2.153,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00
1278	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO O ALTRE TIPOLOGIE DI ORGANI, ECC.	02	01	03	01	261.600,00	0,00	261.600,00	31.899,71	31.899,71	-,00	229.700,29
1279	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	02	01	03	01	19.319,00	0,00	19.319,00	19.319,00	1.175,03	18.143,97	0,00
1290	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	12	01	03	01	12.380,00	0,00	12.380,00	11.103,89	9.038,05	2.065,84	1.276,11
1292	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	12	01	03	01	218.280,00	0,00	218.280,00	26.208,80	26.208,80	0,00	192.071,20
1294	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI ECC.	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA ECC.	02	01	03	01	772.880,00	0,00	772.880,00	350.616,84	294.036,68	56.580,16	422.263,16

1302	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ETC.	02	01	03	01	847.637,00	0,00	847.637,00	628.106,86	622.848,79	5.258,07	219.530,14
1303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE,ENERGIA ELETTRICA,GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE,NONCHE' , ETC.	02	01	03	01	345.000,00	0,00	345.000,00	296.731,01	296.731,01	0,00	48.268,99
1304	SPESE PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	02	01	03	01	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
1305	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE , ETC.	02	01	03	01	1.303.810,00	444.811,75	1.748.621,75	1.285.089,03	1.279.014,68	6.074,35	463.532,72
1306	SPESE DI MOBILITA' NELLA CITTA' DI ROMA PER I COMPONENTI DEL C.P.G.A.	02	01	03	01	26.213,00	0,00	26.213,00	9.987,58	9.987,58	0,00	16.225,42
1307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	01	03	01	40.000,00	0,00	40.000,00	21.855,46	19.037,26	2.818,20	18.144,54
1308	SPESE PER CONVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	02	01	03	01	189.942,00	0,00	189.942,00	72.165,50	68.426,68	3.738,82	117.776,50
1315	SPESE PER SMALTIMENTO ECC.	02	01	03	01	200.000,00	0,00	200.000,00	183.332,85	0,00	183.332,85	16.667,15
	Programma 2: Indirizzo politico											
	BENI E SERVIZI					**86.295,00**	**0,00**	**86.295,00**	**12.095,56**	**11.263,84**	**831,72**	**74.199,44**
1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	01	01	01	6.795,00	0,00	6.795,00	6.200,00	6.200,00	0,00	595,00
1293	SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	02	01	01	01	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1309	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI , ECC.	02	01	01	01	10.000,00	0,00	10.000,00	5.895,56	5.063,84	831,72	4.104,44
1312	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, ECC.	02	01	01	01	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1313	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	01	01	01	01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1314	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ECC.	02	01	01	01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1317	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	01	01	01	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1318	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, ECC.	02	01	01	01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.3	**INTERVENTI**					**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**207.473,50**	**207.473,50**	**0,00**	**92.526,50**
	Programma 3: Servizi e affari generali della Giustizia Amministrativa											
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE					**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**207.473,50**	**207.473,50**	**0,00**	**92.526,50**
1284	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	05	01	03	01	300.000,00	0,00	300.000,00	207.473,50	207.473,50	0,00	92.526,50
1.1.5	**ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE**					**90.801.318,00**	**11.486.140,55**	**102.287.458,55**	**1.409.457,02**	**1.031.206,02**	**378.251,00**	**100.878.001,53**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI					**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**11.864,05**	**11.864,05**	**0,00**	**71.135,95**
1281	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	12	01	03	01	83.000,00	0,00	83.000,00	11.864,05	11.864,05	0,00	71.135,95
1282	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	09	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI DI ACCANTONAMENTO					**21.312.775,00**	**11.486.140,55**	**32.798.915,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.798.915,55**

1240	FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016	12	01	03	01	62.828,00	0,00	62.828,00	0,00	0,00	0,00	62.828,00
1283	FONDO DI RISERVA	12	01	03	01	3.000.000,00	11.485.145,71	14.485.145,71	0,00	0,00	0,00	14.485.145,71
1291	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	01	03	01	18.249.947,00	994,84	18.250.941,84	0,00	0,00	0,00	18.250.941,84
	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE					**69.405.543,00**	**0,00**	**69.405.543,00**	**1.397.592,97**	**1.019.341,97**	**378.251,00**	**68.007.950,03**
1285	VERSAMENTI ALL'ERARIO ECC.	12	01	03	01	69.405.543,00	0,00	69.405.543,00	1.397.592,97	1.019.341,97	378.251,00	68.007.950,03
1.2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**					**3.440.906,00**	**0,00**	**3.440.906,00**	**2.963.672,82**	**1.658.288,20**	**1.305.384,62**	**477.233,18**
1.2.1	**INVESTIMENTI**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BENI IMMOBILI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4254	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	21	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE					**3.440.906,00**	**0,00**	**3.440.906,00**	**2.963.672,82**	**1.658.288,20**	**1.305.384,62**	**477.233,18**
	INFORMATICA DI SERVIZIO					**2.956.706,00**	**0,00**	**2.956.706,00**	**2.922.706,00**	**1.617.321,38**	**1.305.384,62**	**34.000,00**
4249	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E STRUMENTAZIONI FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ECC.	21	01	03	01	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
4250	SPESE PER L ' INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	01	03	01	2.922.706,00	0,00	2.922.706,00	2.922.706,00	1.617.321,38	1.305.384,62	0,00
	BENI MOBILI					**484.200,00**	**0,00**	**484.200,00**	**40.966,82**	**40.966,82**	**0,00**	**443.233,18**
4251	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21	01	03	01	300.000,00	0,00	300.000,00	40.966,82	40.966,82	0,00	259.033,18
4253	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21	01	03	01	184.200,00	0,00	184.200,00	0,00	0,00	0,00	184.200,00
CDR 2	**SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI** Missione 006: Giustizia Programma 7: Giustizia 1° grado					**21.915.514,00**	**520.598,00**	**22.436.112,00**	**18.658.422,59**	**14.707.637,22**	**3.950.785,37**	**3.777.689,41**
2.1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**					**18.212.858,00**	**340.598,00**	**18.553.456,00**	**15.175.393,39**	**14.316.888,28**	**858.505,11**	**3.378.062,61**
2.1.1	**FUNZIONAMENTO**					**18.212.858,00**	**340.598,00**	**18.553.456,00**	**15.175.393,39**	**14.316.888,28**	**858.505,11**	**3.378.062,61**
	INFORMATICA					**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**37.186,43**	**32.072,10**	**5.114,33**	**22.813,57**
2286	MINUTE SPESE PER MAT.INFOR.	02	03	03	01	60.000,00	0,00	60.000,00	37.186,43	32.072,10	5.114,33	22.813,57
	BENI E SERVIZI					**18.152.858,00**	**340.598,00**	**18.493.456,00**	**15.138.206,96**	**14.284.816,18**	**853.390,78**	**3.355.249,04**
2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ETC.	02	03	03	01	1.100.000,00	,00	1.100.000,00	661.638,47	602.443,66	59.194,81	438.361,53
2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, ETC.	02	03	03	01	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.011.209,49	888.391,96	122.817,53	388.790,51
2291	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	02	03	03	01	1.400.000,00	30.000,00	1.430.000,00	911.169,05	799.943,52	111.225,53	518.830,95
2292	SPESE PER MANUT. E UTIL.MEZZI TRASPORTO	02	03	03	01	99.658,00	0,00	99.658,00	31.328,08	26.254,58	5.073,50	68.329,92
2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	03	03	01	40.000,00	0,00	40.000,00	13.232,39	9.110,70	4.121,69	26.767,61

2294	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	02	03	03	01	103.200,00	0,00	103.200,00	20.056,47	20.056,47	0,00	83.143,53
2296	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	03	03	01	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	8.909.294,70	8.657.773,59	251.521,11	340.705,30
2297	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	12	03	03	01	1.500.000,00	300.598,00	1.800.598,00	1.468.000,63	1.334.188,31	133.812,32	332.597,37
2298	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	02	03	03	01	210.000,00	,00	210.000,00	120.811,41	83.932,89	36.878,52	89.188,59
2301	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI ECC.	02	03	03	01	200.000,00	0,00	200.000,00	118.479,99	116.079,62	2.400,37	81.520,01
2302	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA ECC.	02	03	03	01	1.500.000,00	,00	1.500.000,00	1.086.391,74	1.028.612,49	57.779,25	413.608,26
2303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	02	03	03	01	600.000,00	10.000,00	610.000,00	571.173,38	558.098,73	13.074,65	38.826,62
2304	SPESE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE ESTERNALIZZATA, ECC.	02	03	03	01	750.000,00	0,00	750.000,00	215.421,16	159.929,66	55.491,50	534.578,84
2.2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**					**3.702.656,00**	**180.000,00**	**3.882.656,00**	**3.483.029,20**	**390.748,94**	**3.092.280,26**	**399.626,80**
2.2.1	**INVESTIMENTI**					**3.702.656,00**	**180.000,00**	**3.882.656,00**	**3.483.029,20**	**390.748,94**	**3.092.280,26**	**399.626,80**
	BENI MOBILI					**330.000,00**	**180.000,00**	**510.000,00**	**367.532,83**	**226.892,58**	**140.640,25**	**142.467,17**
5250	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21	03	03	01	100.000,00	140.000,00	240.000,00	187.566,00	147.782,78	39.783,22	52.434,00
5251	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21	03	03	01	50.000,00	0,00	50.000,00	19.478,44	15.455,27	4.023,17	30.521,56
5252	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21	03	03	01	180.000,00	40.000,00	220.000,00	160.488,39	63.654,53	96.833,86	59.511,61
	BENI IMMOBILI					**3.372.656,00**	**0,00**	**3.372.656,00**	**3.115.496,37**	**163.856,36**	**2.951.640,01**	**257.159,63**
5253	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	21	01	03	01	3.372.656,00	0,00	3.372.656,00	3.115.496,37	163.856,36	2.951.640,01	257.159,63
CDR 3	**SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO** **Missione 006: Giustizia** **Programma 7: Giustizia 2° grado e funzioni consultive**					**2.109.481,00**	**0,00**	**2.109.481,00**	**892.716,87**	**695.902,77**	**196.814,10**	**1.216.764,13**
3.1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**					**1.976.981,00**	**0,00**	**1.976.981,00**	**878.928,59**	**682.256,99**	**196.671,60**	**1.098.052,41**
3.1.1	**FUNZIONAMENTO**					**1.968.981,00**	**0,00**	**1.968.981,00**	**872.020,59**	**675.348,99**	**196.671,60**	**1.096.960,41**
	INFORMATICA					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	MINUTE SPESE PER MAT.INFOR.ECC.	02	03	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI E SERVIZI					**1.968.981,00**	**0,00**	**1.968.981,00**	**872.020,59**	**675.348,99**	**196.671,60**	**1.096.960,41**
3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ETC.	02	03	03	01	252.118,00	0,00	252.118,00	71.342,25	70.315,82	1.026,43	180.775,75
3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, ETC.	02	03	03	01	255.000,00	0,00	255.000,00	12.888,15	12.888,15	0,00	242.111,85
3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA. SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	02	03	03	01	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00
3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE , ETC.	02	03	03	01	700.666,00	0,00	700.666,00	314.573,09	310.930,23	3.642,86	386.092,91

3306	SPESE PER MANUT. MEZZI DI TRASPORTO	02	03	03	01	29.712,00	0,00	29.712,00	23.710,28	23.710,28	0,00	6.001,72
3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	03	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	03	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	12	03	03	01	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	97.670,69	42.329,31	0,00
3312	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	02	03	03	01	25.000,00	0,00	25.000,00	1.558,06	1.558,06	0,00	23.441,94
3315	SPESE PER IL PAGAMENTO ECC.	02	03	03	01	185.000,00	0,00	185.000,00	149.673,00	0,00	149.673,00	35.327,00
3320	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	02	03	03	01	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
3321	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI ECC.	02	03	03	01	317.588,00	0,00	317.588,00	158.275,76	158.275,76	0,00	159.312,24
3322	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA ECC.	02	03	03	01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.2	**INTERVENTI**					**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**6.908,00**	**6.908,00**	**0,00**	**1.092,00**
	CONTRIBUTI AD ENTI					**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**6.908,00**	**6.908,00**	**0,00**	**1.092,00**
3314	SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTA ASSOCIATIVE A FAVORE DO ORGANISMI INTERNAZIONALI	07	03	03	01	8.000,00	0,00	8.000,00	6.908,00	6.908,00	0,00	1.092,00
3.2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**					**132.500,00**	**0,00**	**132.500,00**	**13.788,28**	**13.645,78**	**142,50**	**118.711,72**
3.2.1	**INVESTIMENTI**					**132.500,00**	**0,00**	**132.500,00**	**13.788,28**	**13.645,78**	**142,50**	**118.711,72**
	BENI MOBILI					**132.500,00**	**0,00**	**132.500,00**	**13.788,28**	**13.645,78**	**142,50**	**118.711,72**
6250	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21	03	03	01	40.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00
6251	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI,ECC.	21	03	03	01	42.500,00	0,00	42.500,00	10.788,28	10.645,78	142,50	31.711,72
6252	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21	03	03	01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

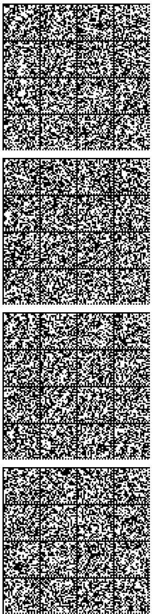


CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo Residui 2021

SPESA

Cap.	Oggetto	Codice Categoria	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
	TOTALE COMPLESSIVO					**76.173.638,59**	**31.581.066,36**	**17.290.666,81**	**27.301.905,42**
CDR 1	**SEGRETARIATO GENERALE** **Missione 032: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** **Programma 3: Servizi e affari generali della Giustizia Amministrativa**					**74.468.248,09**	**30.645.222,39**	**16.791.952,53**	**27.031.073,17**
1.1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**					**58.962.900,18**	**25.748.701,58**	**6.183.125,43**	**27.031.073,17**
1.1.1	**FUNZIONAMENTO**					**57.965.536,67**	**24.961.988,79**	**7.750.335,98**	**25.253.211,90**
	Personale					**48.792.898,48**	**21.025.185,98**	**3.243.511,99**	**24.524.200,51**
1200	**COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR., AL, ECC.**	**01**	**01**	**03**	**01**	**31.135.265,98**	**15.314.797,75**	**3.163.040,09**	**12.657.428,14**
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	01	01	03	01	23.574.371,00	10.692.535,08	2.082.632,76	10.799.203,16
02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	01	01	03	01	5.293.708,68	4.527.038,39	766.670,29	0,00
03	INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DI MAGISTRATURA DI II GRADO, EX ART. 3, COMMA 79, L. 24/12/2003, N. 350	01	01	03	01	54.303,40	23.832,80	3.881,60	26.589,00
04	COMPENSI PER IL SEGRETARIO ED I MAGISTRATI ADDETTI AL C.P.G.A.	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
06	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER, ECC.	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
07	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PE, ECC.	01	01	03	01	58.538,08	0,00	58.538,08	0,00



Cap.	Oggetto	Codice Categoria	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
08	MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO - ART. 16 ALLEGATO 2 AL D.LGS. N. 104/2010	01	01	03	01	1.687.405,80	44.354,25	94.056,90	1.548.994,65
09	COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI DEL C.P.G.A.	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI E ADDETTI AL SEGRETARIATO GENERALE NONCHE' PER I MAGISTRATI DEL SERVIZIO PER , ECC.	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COMPENSI PER I MAGISTRATI COMPONENTI DELL'UFFICIO STUDI	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INDENNITA' DI TRASFERTA DI CUI ALL'ART. 42 DEL REG. AUT. FIN. AI COMPONENTI DEL CPGA	01	01	03	01	466.939,02	27.037,23	157.260,46	282.641,33
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	**COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL C.P.G.A. E AL COMITATO SCIENTIFICO DELL'UFFICIO STUDI, AL NETT, ECC.**	**01**	**01**	**03**	**01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
04	COMPENSI PER I COMPONENTI NON TOGATI DEL C.P.G.A.	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL, ECC.	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
06	COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'UFFICIO STUDI	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	**COMPETENSE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DIRIGENZIALE, AL NETTO DELL'IRAP**	**01**	**01**	**03**	**01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI (COMPRESA LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE)	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00



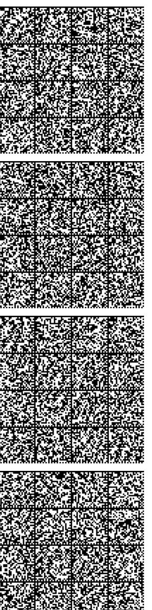
Cap.	Oggetto	Codice Categoria	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 11-BIS, D.L. N. 98/2011	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	**COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE, AL NETTO DELL'IRAP**	**01**	**01**	**03**	**01**	**15.092.295,86**	**4.334.446,93**	**0,00**	**10.757.848,93**
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	01	01	03	01	11.340.245,53	3.783.953,72	0,00	7.556.291,81
02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	01	01	03	01	746.374,71	346.931,97	0,00	399.442,74
04	FONDO RISORSE DECENTRATE, CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	01	01	03	01	2.398.196,70	202.680,00	0,00	2.195.516,70
05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INCENTIVAZIONE DI CUI ALL' ART. 37, COMMA 11-BIS, D.L. N. 98/2011	01	01	03	01	412.242,00	0,00	0,00	412.242,00
07	INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016	01	01	03	01	195.236,92	881,24	0,00	194.355,68
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	01	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	**SOMME DA CORRISPONDERE A VARIO TITOLO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO**	**02**	**01**	**03**	**01**	**791.824,47**	**21.496,69**	**80.471,90**	**689.855,88**
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	COMPENSI ACCESSORI	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00



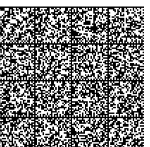
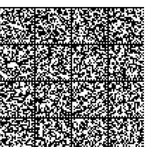
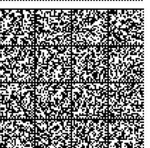
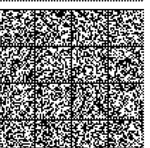
Cap.	Oggetto	Codice Categoria	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
04	ALTRE SPESE ACCESSORIE	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA EX CAPITOLI 1251, 1254, 1255	02	01	03	01	559.178,24	20.009,77	41.510,80	497.657,67
07	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	02	01	03	01	178.430,05	286,97	23.961,10	154.181,98
08	SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO EX CAPITOLO 1263	02	01	03	01	54.216,18	1.199,95	15.000,00	38.016,23
09	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NON, ECC.	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	**IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**	**03**	**01**	**03**	**01**	**1.773.512,17**	**1.354.444,61**	**0,00**	**419.067,56**
01	IRAP COMPETENZE FISSE	03	01	03	01	1.773.512,17	1.354.444,61	0,00	419.067,56
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	03	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	**IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CPGA E AL COMITATO SCIENTIFICO DELL'UFFICIO STUDI**	**03**	**01**	**03**	**01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	03	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	03	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	**IRAP SULLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE DIRIGENZIALE**	**03**	**01**	**03**	**01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	03	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	03	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	**IRAP SULLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE**	**03**	**01**	**03**	**01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



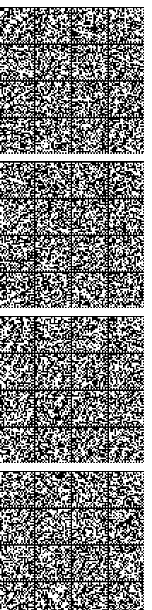
Cap.	Oggetto	Codice Categoria	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	03	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	03	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	**IRAP SULLE SOMME DA CORRISPONDERE A VARIO TITOLO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO**	**03**	**01**	**03**	**01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	03	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	03	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRE SPESE DI PERSONALE					**1.759.342,46**	**774.853,87**	**627.082,83**	**357.405,76**
1257	**SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA**	**01**	**01**	**03**	**01**	119.735,29	6.586,36	30.661,99	82.486,94
1265	**SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO**	**01**	**01**	**03**	**01**	363.881,87	88.281,35	82.983,20	192.617,32
1266	**RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL , ETC.**	**02**	**01**	**03**	**01**	1.058.266,48	559.767,90	443.169,64	55.328,94
1267	**PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE**	**01**	**01**	**03**	**01**	120.290,00	120.022,00	268,00	0,00
1270	**SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC.**	**09**	**01**	**03**	**01**	2.114,20	0,00	0,00	2.114,20
1271	**EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL ' INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA , ETC.**	**01**	**01**	**03**	**01**	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	**SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI**	**02**	**01**	**03**	**01**	95.054,62	196,26	70.000,00	24.858,36
1300	**SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, ECC.**	**12**	**01**	**03**	**01**	0,00	0,00	0,00	0,00
	INFORMATICA					**6.309.780,93**	**2.576.552,22**	**1.836.307,18**	**1.896.921,53**
1242	**SPESE PER L'ACQUISTO DI TECNOLOGIE E PRODOTTI SOFTWARE, IVI COMPRESI STRUMENTI ELETTRONICI, ECC.**	**02**	**01**	**03**	**01**	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	**SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER LA AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI,NONCHE' PER , ETC.**	**02**	**01**	**03**	**01**	6.309.780,93	2.576.552,22	1.836.307,18	1.896.921,53



Cap.	Oggetto	Codice Categoria	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
1301	MINUTE SPESE PER MAT.INFOR.	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI E SERVIZI					**1.101.837,65**	**583.719,57**	**383.572,17**	**134.545,91**
1210	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO PER IL PERSONALE DI MAGISTRATURA E AMMINISTRATIVO	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	SPESE PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O PER LO SVOLGIMENTO DI DOTTORATI DI RICERCA DI ALTA QUALIFICAZIONE NEL S	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	01	03	01	543.220,00	490.074,00	26.634,00	26.512,00
1275	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI , ETC.	02	01	03	01	8.389,14	6.389,14	1.000,00	1.000,00
1276	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE , ETC.	02	01	03	01	71.563,75	0,00	38.838,00	32.725,75
1277	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE , ETC.	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO O ALTRE TIPOLOGIE DI ORGANI, ECC.	02	01	03	01	222.999,07	6.663,66	178.244,52	38.090,89
1279	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	02	01	03	01	47.794,66	17.371,22	21.266,78	9.156,66
1290	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	12	01	03	01	1.637,83	0,00	1.637,83	0,00
1292	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	12	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI ECC.	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA ECC.	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ETC.	02	01	03	01	58.351,96	32.066,59	796,52	25.488,85

Cap.	Oggetto	Codice Categoria	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
1303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE,ENERGIA ELETTRICA,GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE,NONCHE' , ETC.	02	01	03	01	1.329,45	1.329,45	0,00	0,00
1304	SPESE PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	02	01	03	01	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00
1305	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE , ETC.	02	01	03	01	28.090,79	26.131,08	411,86	1.547,85
1306	SPESE DI MOBILITA' NELLA CITTA' DI ROMA PER I COMPONENTI DEL C.P.G.A.	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	01	03	01	393,34	369,43	0,00	23,91
1308	SPESE PER CONVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	02	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	SPESE PER SMALTIMENTO ECC.	02	01	03	01	114.742,66	0,00	114.742,66	0,00
	Programma 2: Indirizzo politico								
	BENI E SERVIZI					**1.677,15**	**1.677,15**	**0,00**	**0,00**
1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	01	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	02	01	01	01	1.677,15	1.677,15	0,00	0,00
1309	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI , ECC.	02	01	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, ECC.	02	01	01	01	0,00	0.00	0,00	0,00
1313	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	01	01	01	01	0,00	0.00	0,00	0,00
1314	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ECC.	02	01	01	01	0,00	0.00	0,00	0,00
1317	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	01	01	01	0,00	0.00	0,00	0,00
1318	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, ECC.	02	01	01	01	0,00	0.00	0,00	0,00



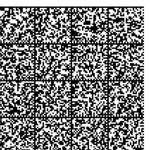
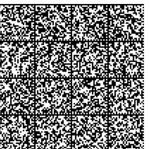
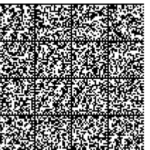
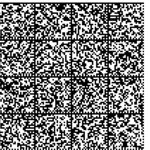
Cap.	Oggetto	Codice Categoria	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
1.1.2	INTERVENTI					0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 3: Servizi e affari generali della Giustizia Amministrativa								
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE					0,00	0,00	0,00	0,00
1284	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	05	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE					997.363,51	786.712,79	92.651,26	117.999,46
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI					98.786,92	62.299,29	27.908,58	8.579,05
1281	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	12	01	03	01	98.786,92	62.299,29	27.908,58	8.579,05
1282	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	09	01	03	01	0,00	0.00	0,00	0,00
	FONDI DI ACCANTONAMENTO					0,00	0.00	0,00	0,00
1240	FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016	12	01	03	01	0,00	0.00	0,00	0,00
1283	FONDO DI RISERVA	12	01	03	01	0,00	0.00	0,00	0,00
1291	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	01	03	01	0,00	0.00	0,00	0,00
	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE					898.576,59	724.413,50	64.742,68	109.420,41
1285	VERSAMENTI ALL'ERARIO ECC.	12	01	03	01	898.576,59	724.413,50	64.742,68	109.420,41
1.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					15.505.347,91	4.896.520,81	10.608.827,10	0,00
1.2.1	INVESTIMENTI					882.402,90	119.990,34	762.412,56	0,00
	BENI IMMOBILI					882.402,90	119.990,34	762.412,56	0,00
4254	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	21	01	03	01	882.402,90	119.990,34	762.412,56	0,00
	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE					14.622.945,01	4.776.530,47	9.846.414,54	0,00
	INFORMATICA DI SERVIZIO					14.252.301,61	4.776.530,47	9.475.771,14	0,00



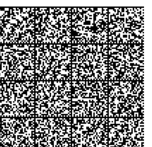
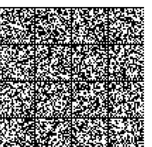
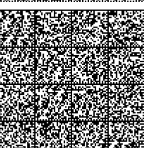
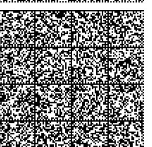
Cap.	Oggetto	Codice Categoria	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
4249	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E STRUMENTAZIONI FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ECC.	21	01	03	01	0,00	0.00	0,00	0,00
4250	SPESE PER L ' INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	01	03	01	14.252.301,61	4.776.530,47	9.475.771,14	0,00
	BENI MOBILI					**370.643,40**	**0,00**	**370.643,40**	**0,00**
4251	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21	01	03	01	247.126,86	0,00	247.126,86	0,00
4253	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21	01	03	01	123.516,54	0.00	123.516,54	0,00
CDR 2	**SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI** **Missione 006: Giustizia** **Programma 7: Giustizia 1° grado**					**1.279.101,32**	**731.388,84**	**320.422,40**	**227.290,08**
2.1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**					**1.242.553,31**	**708.931,46**	**307.247,35**	**226.374,50**
2.1.1	**FUNZIONAMENTO**					**1.242.553,31**	**708.931,46**	**307.247,35**	**226.374,50**
	INFORMATICA					**9.178,31**	**9.178,31**	**0,00**	**0,00**
2286	MINUTE SPESE PER MAT.INFOR.	02	03	03	01	9.178,31	9.178,31	0,00	0,00
	BENI E SERVIZI					**1.233.375,00**	**699.753,15**	**307.247,35**	**226.374,50**
2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ETC.	02	03	03	01	89.514,64	61.643,61	25.394,52	2.476,51
2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, ETC.	02	03	03	01	158.981,69	59.041,70	51.565,80	48.374,19
2291	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	02	03	03	01	136.885,11	100.184,12	29.245,23	7.455,76
2292	SPESE PER MANUT. E UTIL.MEZZI TRASPORTO	02	03	03	01	10.589,32	1.967,91	3.803,93	4.817,48
2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	03	03	01	5.901,57	653,73	3.395,71	1.852,13
2294	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	02	03	03	01	332,15	0,00	0,00	332,15



Cap.	Oggetto	Codice Categoria	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
2296	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	03	03	01	479.063,25	354.762,58	65.941,62	58.359,05
2297	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	12	03	03	01	153.632,11	57.331,65	55.653,34	40.647,12
2298	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	02	03	03	01	41.919,85	28.420,87	9.506,04	3.992,94
2301	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI ECC.	02	03	03	01	6.608,53	3.937,74	1.573,55	1.097,24
2302	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA ECC.	02	03	03	01	66.246,52	18.971,94	28.509,73	18.764,85
2303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	02	03	03	01	9.873,42	5.426,00	83,00	4.364,42
2304	SPESE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE ESTERNALIZZATA, ECC.	02	03	03	01	73.826,84	7.411,30	32.574,88	33.840,66
2.2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**					**36.548,01**	**22.457,38**	**13.175,05**	**915,58**
2.2.1	**INVESTIMENTI**					**36.548,01**	**22.457,38**	**13.175,05**	**915,58**
	BENI MOBILI					**36.548,01**	**22.457,38**	**13.175,05**	**915,58**
5250	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	21				5.969,41	4.565,49	635,32	768,60
5251	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21	03	03	01	9.615,45	7.826,84	1.774,61	14,00
5252	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	21	03	03	01	20.963,15	10.065,05	10.765,12	132,98
	BENI IMMOBILI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5253	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	21	01	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
CDR 3	**SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO** Missione 006: Giustizia Programma 7: Giustizia di 2° grado e funzioni consultive					**426.289,18**	**204.455,13**	**178.291,88**	**43.542,17**
3.1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**					**414.423,74**	**193.600,17**	**177.281,40**	**43.542,17**

Cap.	Oggetto	Codice Categoria	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
3.1.1	**FUNZIONAMENTO**					**414.423,74**	**193.600,17**	**177.281,40**	**43.542,17**
	INFORMATICA					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	MINUTE SPESE PER MAT.INFOR.ECC.	02	03	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI E SERVIZI					**414.423,74**	**193.600,17**	**177.281,40**	**43.542,17**
3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ETC.	02	03	03	01	3.097,01	2.309,07	203,56	584,38
3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, ETC.	02	03	03	01	228.660,97	147.211,70	52.788,30	28.660,97
3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA. SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	02	03	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE , ETC.	02	03	03	01	15.783,01	0,00	1.486,19	14.296,82
3306	SPESE PER MANUT. MEZZI DI TRASPORTO	02	03	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	03	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	03	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	12	03	03	01	44.200,74	44.079,40	121,34	0,00
3312	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	02	03	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	SPESE PER IL PAGAMENTO ECC.	02	03	03	01	122.682,01	0,00	122.682,01	0,00
3320	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	02	03	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI ECC.	02	03	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA ECC.	02	03	03	01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	**INTERVENTI**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

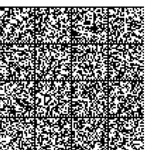
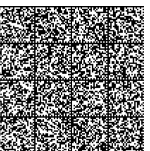
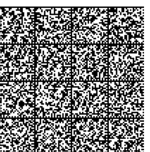
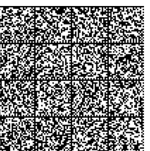





Cap.	Oggetto	Codice Categoria	COFOG LIV. I	COFOG LIV. II	COFOG LIV. III	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
	CONTRIBUTI AD ENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3314	**SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTA ASSOCIATIVE A FAVORE DO ORGANISMI INTERNAZIONALI**	**07**	**03**	**03**	**01**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**					**11.865,44**	**10.854,96**	**1.010,48**	**0,00**
3.2.1	**INVESTIMENTI**					**11.865,44**	**10.854,96**	**1.010,48**	**0,00**
	BENI MOBILI					**11.865,44**	**10.854,96**	**1.010,48**	**0,00**
6250	**SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI**	**21**	**03**	**03**	**01**	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	**SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI,ECC.**	**21**	**03**	**03**	**01**	11.816,64	10.854,96	961,68	0,00
6252	**SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE**	**21**	**03**	**03**	**01**	48,80	0,00	48,80	0,00



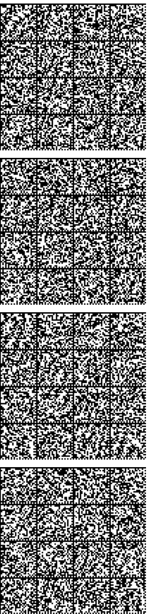
QUADRO RIASSUNTIVO - COMPETENZA

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		Previsioni Definitive 2021	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da Pagare	Economie
	SPESE CORRENTI					
	FUNZIONAMENTO					
	Personale					
Capitoli	1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1257-1265-1266-1267-1270-1271-1272-1300	181.967.167,19	169.613.043,53	168.601.778,98	1.011.264,55	12.354.123,66
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	**181.967.167,19**	**169.613.043,53**	**168.601.778,98**	**1.011.264,55**	**12.354.123,66**
	Informatica					
Capitoli	1242-1273-1301-1310-2286-3300	17.387.815,39	11.820.226,28	10.128.633,86	1.691.592,42	5.567.589,11
	TOTALE SPESE INFORMATICA	**17.387.815,39**	**11.820.226,28**	**10.128.633,86**	**1.691.592,42**	**5.567.589,11**
	Beni e Servizi					
Capitoli	1210-1241-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1286-1290-1292-1294-1295-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1315-1280-1293-1309-1312-1313-1314-1317-1318-2287-2288-2291-2292-2293-2294-2296-2297-2298-2301-2302-2303-2304-3301-3302-3303-3305-3306-3307-3310-3311-3312-3315-3320-3321-3322	30.344.181,75	23.286.421,54	21.926.234,81	1.360.186,73	7.057.760,21
	TOTALE SPESE BENI E SERVIZI	**30.344.181,75**	**23.286.421,54**	**21.926.234,81**	**1.360.186,73**	**7.057.760,21**
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	**229.699.164,33**	**204.719.691,35**	**200.656.647,65**	**4.063.043,70**	**24.979.472,98**
	INTERVENTI					
Capitoli	1284-3314	308.000,00	214.381,50	214.381,50	0,00	93.618,50
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	**308.000,00**	**214.381,50**	**214.381,50**	**0,00**	**93.618,50**
	ONERI COMUNI					
Capitoli	1240-1281-1282-1283-1285-1291	102.287.458,55	1.409.457,02	1.031.206,02	378.251,00	100.878.001,53
	TOTALE SPESE ONERI COMUNI	**102.287.458,55**	**1.409.457,02**	**1.031.206,02**	**378.251,00**	**100.878.001,53**
TOTALE SPESE CORRENTI		**332.294.622,88**	**206.343.529,87**	**201.902.235,17**	**4.441.294,70**	**125.951.093,01**
	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	INVESTIMENTI					
Capitoli	4251-4253-4254-5250-5251-5252-5253-6250-6251-6252	4.499.356,00	3.537.784,30	445.361,54	3.092.422,76	961.571,70
	TOTALE INVESTIMENTI	**4.499.356,00**	**3.537.784,30**	**445.361,54**	**3.092.422,76**	**961.571,70**
	INFORMATICA DI SERVIZIO					
Capitoli	**4249-4250**	2.956.706,00	2.922.706,00	1.617.321,38	1.305.384,62	34.000,00
	TOTALE INFORMATICA DI SERVIZIO	**2.956.706,00**	**2.922.706,00**	**1.617.321,38**	**1.305.384,62**	**34.000,00**
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	**7.456.062,00**	**6.460.490,30**	**2.062.682,92**	**4.397.807,38**	**995.571,70**
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		**7.456.062,00**	**6.460.490,30**	**2.062.682,92**	**4.397.807,38**	**995.571,70**
TOTALE SPESE		**339.750.684,88**	**212.804.020,17**	**203.964.918,09**	**8.839.102,08**	**126.946.664,71**

QUADRO RIASSUNTIVO - RESIDUI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		Previsioni Definitive 2021	Somme Pagate	Somme rimaste da Pagare	Economie
	SPESE CORRENTI				
	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
Capitoli	1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1257-1265-1266-1267-1270-1271-1272-1300	50.552.240,94	21.800.039,85	3.870.594,82	24.881.606,27
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	**50.552.240,94**	**21.800.039,85**	**3.870.594,82**	**24.881.606,27**
	Informatica				
Capitoli	1242-1273-1301-1310-2286-3300	6.318.959,24	2.585.730,53	1.836.307,18	1.896.921,53
	TOTALE SPESE INFORMATICA	**6.318.959,24**	**2.585.730,53**	**1.836.307,18**	**1.896.921,53**
	Beni e Servizi				
Capitoli	1210-1241-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1286-1290-1292-1294-1295-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1315-1280-1293-1309-1312-1313-1314-1317-1318-2287-2288-2291-2292-2293-2294-2296-2297-2298-2301-2302-2303-2304-3301-3302-3303-3305-3306-3307-3310-3311-3312-3315-3320-3321-3322	2.751.313,54	1.478.750,04	868.100,92	404.462,58
	TOTALE SPESE BENI E SERVIZI	**2.751.313,54**	**1.478.750,04**	**868.100,92**	**404.462,58**
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	**59.622.513,72**	**25.864.520,42**	**6.575.002,92**	**27.182.990,38**
	INTERVENTI				
Capitoli	1284-3314	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ONERI COMUNI				
Capitoli	1240-1281-1282-1283-1285-1291	997.363,51	786.712,79	92.651,26	117.999,46
	TOTALE SPESE ONERI COMUNI	**997.363,51**	**786.712,79**	**92.651,26**	**117.999,46**
TOTALE SPESE CORRENTI		**60.619.877,23**	**26.651.233,21**	**6.667.654,18**	**27.300.989,84**
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	INVESTIMENTI				
Capitoli	4251-4253-4254-5250-5251-5252-5253-6250-6251-6252	1.301.459,75	153.302,68	1.147.241,49	915,58
	TOTALE INVESTIMENTI	**1.301.459,75**	**153.302,68**	**1.147.241,49**	**915,58**
	INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli	**4249-4250**	14.252.301,61	4.776.530,47	9.475.771,14	0,00
	TOTALE INFORMATICA DI SERVIZIO	**14.252.301,61**	**4.776.530,47**	**9.475.771,14**	**0,00**
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	**15.553.761,36**	**4.929.833,15**	**10.623.012,63**	**915,58**
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		**15.553.761,36**	**4.929.833,15**	**10.623.012,63**	**915,58**
TOTALE SPESE		**76.173.638,59**	**31.581.066,36**	**17.290.666,81**	**27.301.905,42**



CONTO FINANZIARIO 2021 - RIEPILOGO PER CENTRI DI COSTO COMPETENZA

	Previsioni Iniziali 2021	Variazioni (+/-)	Previsioni Finali 2021	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
	a	b	c = (a+b)	d	e	f = (d+e)	g = (c-f)
1. SEGRETARIATO GENERALE	**302.320.644,00**	**12.884.447,88**	**315.205.091,88**	**188.561.378,10**	**4.691.502,61**	**193.252.880,71**	**121.952.211,17**
1.1 SPESE CORRENTI	**298.879.738,00**	**12.884.447,88**	**311.764.185,88**	**186.903.089,90**	**3.386.117,99**	**190.289.207,89**	**121.474.977,99**
1.1.1 FUNZIONAMENTO	207.778.420,00	1.398.307,33	209.176.727,33	185.664.410,38	3.007.866,99	188.672.277,37	20.504.449,96
1.1.2 INTERVENTI	300.000,00	0,00	300.000,00	207.473,50	0,00	207.473,50	92.526,50
1.1.5 ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	90.801.318,00	11.486.140,55	102.287.458,55	1.031.206,02	378.251,00	1.409.457,02	100.878.001,53
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	**3.440.906,00**	**0,00**	**3.440.906,00**	**1.658.288,20**	**1.305.384,62**	**2.963.672,82**	**477.233,18**
1.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 ALTRE SPESE IN C CAPITALE	3.440.906,00	0,00	3.440.906,00	1.658.288,20	1.305.384,62	2.963.672,82	477.233,18
2. SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	**21.915.514,00**	**520.598,00**	**22.436.112,00**	**14.707.637,22**	**3.950.785,37**	**18.658.422,59**	**3.777.689,41**
2.1 SPESE CORRENTI	**18.212.858,00**	**340.598,00**	**18.553.456,00**	**14.316.888,28**	**858.505,11**	**15.175.393,39**	**3.378.062,61**
2.1.1 FUNZIONAMENTO	18.212.858,00	340.598,00	18.553.456,00	14.316.888,28	858.505,11	15.175.393,39	3.378.062,61
2.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	**3.702.656,00**	**180.000,00**	**3.882.656,00**	**390.748,94**	**3.092.280,26**	**3.483.029,20**	**399.626,80**
2.2.4 ALTRE SPESE IN C CAPITALE	3.702.656,00	180.000,00	3.882.656,00	390.748,94	3.092.280,26	3.483.029,20	399.626,80
3. SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO	**2.109.481,00**	**0,00**	**2.109.481,00**	**695.902,77**	**196.814,10**	**892.716,87**	**1.216.764,13**
3.1 SPESE CORRENTI	**1.976.981,00**	**0,00**	**1.976.981,00**	**682.256,99**	**196.671,60**	**878.928,59**	**1.098.052,41**
3.1.1 FUNZIONAMENTO	1.968.981,00	0,00	1.968.981,00	675.348,99	196.671,60	872.020,59	1.096.960,41
3.1.2 INTERVENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	6.908,00	0,00	6.908,00	1.092,00
3.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	**132.500,00**	**0,00**	**132.500,00**	**13.645,78**	**142,50**	**13.788,28**	**118.711,72**
3.2.4 ALTRE SPESE IN C CAPITALE	132.500,00	0,00	132.500,00	13.645,78	142,50	13.788,28	118.711,72



ALLEGATO a)

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2021

SITUAZIONE FINANZIARIA

CONSISTENZA DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	+	**236.488.507,53**
RISCOSSIONI	+	248.358.599,56
IN CONTO COMPETENZA		
IN CONTO RESIDUI	+	473.563,59
	+	248.832.163,15
PAGAMENTI	-	203.964.918,09
IN CONTO COMPETENZA		
IN CONTO RESIDUI	-	31.581.066,36
	-	235.545.984,45
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.DICEMBRE 2021	+	**249.774.686,23**



ALLEGATO b)

CONTO FINANZIARIO 2021

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AD INIZIO ESERCIZIO		+	**236.488.507,53**
RISCOSSIONI			
IN CONTO COMPETENZA	248.358.599,56		
IN CONTO RESIDUI	473.563,59		
		+	248.832.163,15
PAGAMENTI			
IN CONTO COMPETENZA	203.964.918,09		
IN CONTO RESIDUI	31.581.066,36		
		-	235.545.984,45
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2021		+	**249.774.686,23**
RESIDUI ATTIVI			
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00		
DELL'ESERCIZIO	1.042.367,72		
		+	1.042.367,72
RESIDUI PASSIVI			
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	17.290.666,81		
DELL'ESERCIZIO	8.839.102,08		
		-	26.129.768,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		+	**224.687.285,06**



ALLEGATO c)

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2021

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

Il capitolo 1283 " Fondo di riserva", iscritto in sede di previsione per € 3.000.000,00 presenta variazioni per € 11.485.145,71 con una previsione definitiva di € 14.485.145,71 rappresentata nel seguente prospetto:

DATA D.S.G.	TIPO VARIAZ.	APP. CONS. PRESIDENZA	IMPORTO TOTALE
		STANZIAMENTO INIZIALE	3.000.000,00
18 giugno 2021	Avanzo di Amministrazione	28 luglio 2021	12.007.398,71
18 giugno 2021	Pr. F.do riserva	28 luglio 2021	- 522.253,00
		TOTALE	14.485.145,71



ALLEGATO **c** 1**)**

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2021

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

Il capitolo 1291 " Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti" iscritto in sede di previsione per € 18.249.947,00 presenta variazioni complessive di € 994,84 costituite per € - 1.382.867,67 da reiscrizioni in bilancio assegnate ai pertinenti capitoli nel corso dell'esercizio 2021 e da € +1.383.862,51(1.455.282,67-71.420,16) da residui perenti maturati al 31 dicembre 2020 diminuiti dagli impegni cancellati, con una previsione definitiva di € 18.250.941,84 rappresentata nel seguente modo:

		Previsione iniziale 18.249.947,00
D.P.C.S. 05/03/2021		- 12.611,65
D.P.C.S. 24/03/2021		- 698.565,53
D.S.G. 18/06/2021	D.P.G.A. 28/07/2021	+1.383.862,51
D.P.C.S 08/10/2021		- 226.878,74
D.P.C.S 08/11/2021		- 251.898,65
D.P.C.S 03/12/2021		- 192.913,10
		18.250.941,84



ALLEGATO *D*

Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO

Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE	MISS	PROG	AZ	CAP	PG	EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
021	032	003	9999	1273	01	2019	2019 197 0010 0001 0000629 001 001	SOFTWAY Srl VMWARE per disaster recovery	27/03/2019	1842	23.269,54	0,00
021	032	003	9999	1273	01	2019	2019 197 0010 0001 0001775 001 001	MICROSOFT S.R.L. supporto microsoft premier	20/06/2019	3377	129,38	0,00
021	032	003	9999	1273	01	2019	2019 197 0010 0001 0002081 001 001	LA TRIBUNA SRL Consultazione delle banche dati giuridiche il Foro Italiano	16/07/2019	3683	64,31	0,00
021	032	003	9999	1273	01	2019	2019 197 0010 0001 0004667 001 001	leonardo finemccanica gestione identita digitali e sicurezza applicativa LOTTO 2	18/12/2019	174	1.351,89	0,00
021	032	003	9999	1273	01	2019	2019 197 0010 0001 0004670 001 001	leonardo finemccanica servizi gestione firme digitali SPC LOTTO 2	20/12/2019	420	4.282,94	0,00
021	032	003	9999	1273	01	2019	2019 197 0010 0001 0004688 001 001	Accenture SpA Sistemi Gestionali Integrati	20/12/2019	1207	1.626.382,72	0,00
									TOTALE PIANO		1.655.480,78	0,00
									TOTALE CAPITOLO		1.655.480,78	0,00
021	032	003	9999	1302	01	2019	2018 197 0010 0001 0002920 001 002	Sharp Electronics Italia S.p.A noleggio 1 fotocopiatrice Sharp per 48 mesi	05/09/2018	3872	286,11	0,00
021	032	003	9999	1302	01	2019	2018 197 0010 0001 0003249 001 002	Sharp Electronics Italia S.p.A noleggio 16 fotocopiatrici SHARP	26/09/2018	3870	4.094,92	0,00
									TOTALE PIANO		4.381,03	0,00
									TOTALE CAPITOLO		4.381,03	0,00



Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO

Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE MISS PROG AZ CAP PG EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
021 006 007 9999 2287 11 2019	2018 197 0010 0001 0002205 001 002	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. Noleggio TASKalfa 4052 prod. C durata 60M	11/07/2018	618	128,20	0,00
			TOTALE PIANO		128,20	0,00
021 006 007 9999 2287 23 2019	2015 197 0010 0001 0002034 001 005	MANITALIDEA S.P.A. servizio di reception 01.08.15-31.7.19 (ODA pr.1837 28.5.15	01/07/2015	14151	223,14	0,00
021 006 007 9999 2287 23 2019	2017 197 0010 0001 0001661 001 003	OLIVETTI S.P.A. NOLEGGIO N. 4 MULTIFUNZIONE DAL 03.02.2017 AL 02.02.2020	12/06/2017	8664	25,24	0,00
			TOTALE PIANO		248,38	0,00
			TOTALE CAPITOLO		376,58	0,00
021 006 007 9999 2288 06 2019	2016 197 0010 0001 0005195 001 004	TELECOM ITALIA S.P.A. noleggio centralino telefonico	29/12/2016	20214	1.470,08	0,00
			TOTALE PIANO		1.470,08	0,00
021 006 007 9999 2288 17 2019	2019 197 0010 0001 0004514 001 001	IREN MERCATO SPA E ALTRI PAGAMENTO CANONI UTENZE 2019	18/12/2019	1407	3.364,12	0,00
			TOTALE PIANO		3.364,12	0,00
021 006 007 9999 2288 27 2019	2018 197 0010 0001 0004702 001 002	GENERALI ITALIA SPA Riscald. e condiz. Contratto locazione IN 8350 500031	12/12/2018	19724	3.873,46	0,00
			TOTALE PIANO		3.873,46	0,00
			TOTALE CAPITOLO		8.707,66	0,00

Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO

Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE	MISS	PROG	AZ	CAP	PG	EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
:021	006	007	9999	2291	11	2019	2017 197 0010 0001 0003639 001 003	Gielle elevatori srl Servizio di manutenzione ascensore triennale	07/11/2017	17169	262,71	0,00
:021	006	007	9999	2291	11	2019	2017 197 0010 0001 0004985 001 003	TELECOM ITALIA SPA Manutenzione centrale telefonica	23/01/2018	6	120,93	0,00
									TOTALE PIANO		383,64	0,00
:021	006	007	9999	2291	12	2019	2016 197 0010 0001 0005267 001 004	TELECOM ITALIA SPA MANUTENZIONE RETE LAN TELECOM	01/01/2016	827	134,40	0,00
:021	006	007	9999	2291	12	2019	2018 197 0010 0001 0004646 001 002	TELECOM ITALIA SPA MANUTENZIONE RETE LAN	13/12/2018	19387	86,08	0,00
:021	006	007	9999	2291	12	2019	2019 197 0010 0001 0002738 001 001	TELECOM ITALIA SPA MANUTENZIONE CENTRALINO VOIP - TELECOM	13/09/2019	2738	177,03	0,00
									TOTALE PIANO		397,51	0,00
:021	006	007	9999	2291	15	2019	2016 197 0010 0001 0004073 001 004	TELECOM ITALIA S.P.A. CIG Z5219AD479 SERVIZIO MANUTENZIONE RETI LAN	15/11/2016	17873	119,39	0,00
									TOTALE PIANO		119,39	0,00
:021	006	007	9999	2291	18	2019	2017 197 0010 0001 0002797 001 003	TELESECURITY S.R.L. manutenzione triennale 2017 2018 2019 2020 centralino TAR i	15/09/2017	12433	190,32	0,00
									TOTALE PIANO		190,32	0,00
:021	006	007	9999	2291	20	2019	2019 197 0010 0001 0001769 001 001	SaniLuca TECNICO VERIFICA RISPONDENZA OPERE ANTINCENDIO	25/06/2019	1769	1.085,71	0,00
									TOTALE PIANO		1.085,71	0,00



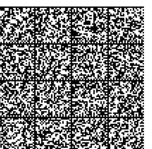
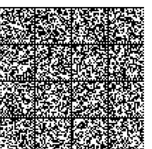
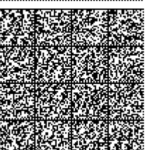
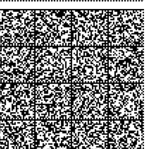
Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO

Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE MISS PROG AZ CAP PG EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
021 006 007 9999 2291 21 2019	2016 197 0010 0001 0005279 001 004	TELECOM ITALIA S.P.A. Manutenzione rete informatica interna	28/12/2016	20208	163,50	0,00
			TOTALE PIANO		**163,50**	**0,00**
021 006 007 9999 2291 23 2019	2015 197 0010 0001 0002037 001 005	MANITALIDEA SPA Serv.cons.gest-manut.imp.vari 1.8.15-31.7.19(ODA pr.1837-15)	01/07/2015	14031	123,19	0,00
			TOTALE PIANO		**123,19**	**0,00**
			TOTALE CAPITOLO		**2.463,26**	**0,00**
021 006 007 9999 2294 06 2019	2019 197 0010 0001 0004567 001 001	J.T. Congredi S.r.l. servizi congressuali per anno giudixziario 2019	20/12/2019	4567	332,15	0,00
			TOTALE PIANO		**332,15**	**0,00**
			TOTALE CAPITOLO		**332,15**	**0,00**
021 006 007 9999 2296 17 2019	2017 197 0010 0001 0001842 001 003	BNP Paribas REIM SGR p.A. LOCAZIONE SEDE - VIA CONFIENZA - ANNO 2017	20/06/2017	8952	42.535,94	0,00
			TOTALE PIANO		**42.535,94**	**0,00**
021 006 007 9999 2296 21 2019	2019 197 0010 0001 0004541 001 001	CAUCCI VON SAUCKENPAOLO GIUSEPPE ONERI ACCESSORI 2019 CONTRATTO LOCAZIONE SEDE	19/12/2019	4541	1.000,00	0,00
			TOTALE PIANO		**1.000,00**	**0,00**
021 006 007 9999 2296 27 2019	2018 197 0010 0001 0004699 001 002	GENERALI ITALIA SPA Canoni e Oneri accessori Contratto locazione IN 8350 500031	12/12/2018	19590	5.017,25	0,00

Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO
Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE MISS PROG AZ CAP PG EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
			TOTALE PIANO		5.017,25	0,00
			TOTALE CAPITOLO		48.553,19	0,00
021 006 007 9999 2297 15 2019	2019 197 0010 0001 0001447 001 001	LUFRANOGIUSEPPE Onorari G.P. Decreto coll.TAR n.256 2019 - Ric.77 2017	05/06/2019	1447	358,80	0,00
			TOTALE PIANO		358,80	0,00
021 006 007 9999 2297 17 2019	2019 197 0010 0001 0004610 001 001	AVV CASTIGLIONI E ALTRI COMPENSO GRATUITO PATROCINIO	23/12/2019	4610	1.091,38	0,00
			TOTALE PIANO		1.091,38	0,00
			TOTALE CAPITOLO		1.450,18	0,00
021 006 007 9999 2298 01 2019	2019 197 0010 0001 0002604 001 001	Igeam S.r.l. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERVIZI A A	04/09/2019	2604	204,78	0,00
021 006 007 9999 2298 01 2019	2019 197 0010 0001 0004595 001 001	Igeam S.r.l. Servizi extra canone	23/12/2019	4595	20,25	0,00
			TOTALE PIANO		225,03	0,00
021 006 007 9999 2298 06 2019	2018 197 0010 0001 0004745 001 002	EFFEDIMED SRL sorveglianza sanitaria	20/12/2018	19571	14,44	0,00
			TOTALE PIANO		14,44	0,00
			TOTALE CAPITOLO		239,47	0,00

Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO
Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

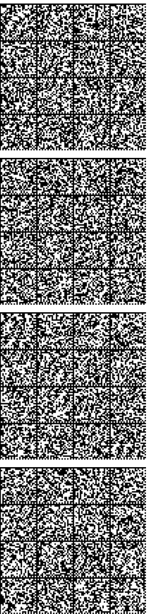
SE MISS PROG AZ CAP PG EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
:021 006 007 9999 2301 23 2019	2015 197 0010 0001 0002038 001 005	MANITALIDEA SPA Serv.facchinaggio 1.8.15-31.7.19 (ODA pr.1837 del 28.5.15)	01/07/2015	230123	17,41	0,00
			TOTALE PIANO		17,41	0,00
			TOTALE CAPITOLO		17,41	0,00
:021 006 007 9999 2302 18 2019	2018 197 0010 0001 0000261 001 002	Sistemi Integrati s.r.l. Taranto pulizia locali TAR Bari biennio 2018 - 2019	22/02/2018	2886	183,32	0,00
			TOTALE PIANO		183,32	0,00
:021 006 007 9999 2302 19 2019	2018 197 0010 0001 0001726 001 002	EUROGLOBAL MULTISERVICE servizio di pulizia ed igiene ambientale	08/06/2018	10147	159,81	0,00
			TOTALE PIANO		159,81	0,00
:021 006 007 9999 2302 23 2019	2015 197 0010 0001 0002039 001 005	MANITALIDEA SPA Sml.rif-puliz-pres.fis-disinf 1.8.15-31.7.19(ODA1837 28.5.15	01/07/2015	14174	264,45	0,00
			TOTALE PIANO		264,45	0,00
:021 006 007 9999 2302 24 2019	2018 197 0010 0001 0000266 001 002	I.M.S. Impresa Mediterranea Servizi srl Servizio di pulizia locali per n. 3 anni	22/02/2018	2520	17.105,94	0,00
			TOTALE PIANO		17.105,94	0,00
			TOTALE CAPITOLO		17.713,52	0,00
:021 006 007 9999 2304 10 2019	2019 197 0010 0001 0001094 001 001	ITALARCHIVI S.R.L. archivi deposito 7500 mt lineari	07/05/2019	1094	2.673,96	0,00



Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO

Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE MISS PROG AZ CAP PG EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
:021 006 007 9999 2304 10 2019	2019 197 0010 0001 0001150 001 001	ITALARCHIVI S.R.L. proroga contratto archivi deposito 10.800 mt	10/05/2019	1150	2.876,99	0,00
:021 006 007 9999 2304 10 2019	2019 197 0010 0001 0002977 001 001	ITALARCHIVI S.R.L. deposito archivi 5000 mt lineari	27/09/2019	2977	8.788,88	0,00
:021 006 007 9999 2304 10 2019	2019 197 0010 0001 0002985 001 001	ITALARCHIVI S.R.L. deposito archivi 10.800 mt lineari II sem 2019	27/09/2019	2985	1.928,61	0,00
:021 006 007 9999 2304 10 2019	2019 197 0010 0001 0003036 001 001	ITALARCHIVI s.r.l. deposito archivi 7500 mt lineari II sem 2019	02/10/2019	3036	1.892,52	0,00
			TOTALE PIANO		18.160,96	0,00
			TOTALE CAPITOLO		18.160,96	0,00
			TOTALE AMMINISTRAZIONE		1.757.876,19	0,00
			TOTALE RAGIONERIA		1.757.876,19	0,00



ALLEGATO e)

QUADRO RIASSUNTIVO- RISULTATI DIFFERENZIALI
ESERCIZIO 2021

COMPETENZA

ENTRATE PREVISTE	203.992.465.66
SPESE PREVISTE	339.750.684,88
AVANZO PREVISTO	**135.758.219,22**
ENTRATE ACCERTATE	249.400.967,28
SPESE IMPEGNATE	212.804.020,17
DIFFERENZA	36.596.947,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31 DICEMBRE 2020	**135.758.219,22**
AVANZO DI COMPETENZA	**172.355.166,33**
ECONOMIE IN CONTO RESIDUI	+ 27.301.905,42
RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31/12/2021	- 1.757.876,19
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI anni precedenti	+ 16.747.441,25
AVANZO effettivo di competenza	**+ 214.646.636,81**

AVANZO DI COMPETENZA	214.646.636,81
RESIDUI PERENTI ANNI PRECEDENTI	25.030.213,31
PERENTI 2021	1.757.876,19
RIACCERTAMENTO residui passivi perenti	- 16.747.441.25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**224.687.285,06**



ALLEGATO e1)

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
Residui al 31/12/2020	**473.563,59**	**76.173.638,59**
Variazioni in aumento	0,00	0,00
Variazioni minore accertamento residui passivi al 31/12/2019	0,00	0,00
Differenza al 31/12/2020	473.563,59	76.173.638,59
Riscossioni	473.563,59	0,00
Pagamenti	0,00	31.581.066,36
Riduzioni di impegno	0,00	27.301.905,42
Rimanenza al 31/12/2020	0,00	**17.290.666,81**
Residui di competenza	1.042.367,72	8.839.102,08
Residui al 31/12/2021	**1.042.367,72**	**26.129.768,89**



ALLEGATO f)

RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31.12.2021

Ammontare residui perenti al 31/12/2020	25.030.213,31	
Totale residui rescritti al 31/12/2020		-5.398.111,89
Residui perenti al 31.12.2020	**19.632.101,42**	
Residui perenti nel 2021	1.757.876,19	
Totale		-21.389.977,61
Residui perenti reiscritti nel 2021	1.382.867,96	
Residui perenti cancellati nel 2021	16.747.441,25	
Totale		18.130.309,21
Fondo residui perenti al 31.12.2021		**3.259.668,40**



ALLEGATO P1

CONSISTENZA BENI MOBILI

IN USO

AL 31 DICEMBRE 2021

NEL COMPLESSO

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

CATEGORIA	CONSISTENZA Al 01.01.2021	AUMENTI dal 01.01.21	DIMINUZIONI al 31.12.2021	CONSISTENZA al 31.12.2021
I	2.615.749,22	555.619,95	808.532,99	2.362.836,18
II	1.450.108,33	1.100,00	4.689,63	1.446.518,70
III	384,30	0	76,86	307,44
TOTALE	4.066.241,85	556.719,95	813.299,48	3.809.662,32

CAT.I- Mobili e macchinari per ufficio

CAT.II- Libri e pubblicazioni

CAT.III- Materiale scientifico, di laboratorio, ecc.



ALLEGATO *P2*

	INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 **DIMOSTRAZIONE DEI PUNTI DI CONCORDANZA TRA CONTO FINANZIARIO ED INCREMENTI DEI BENI PATRIMONIALI**			
	ENTRATE	SPESE		
CATEGORIA		Classificazione economica		Spese per incrementi del patrimonio
	Accertamenti	Impegni		
Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	247.063.028,50	I SPESE CORRENTI		
		A. FUNZIONAMENTO		
Entrate eventuali	2.337.938,78	Personale	169.613.043,53	
		Beni e servizi	35.106.647,82	217,50
		B. INTERVENTI	214.381,50	
		C.ONERI COMUNI	1.409.457,02	
		II SPESE IN CONTO CAPITALE		
		A. INVESTIMENTI	6.460.490,30	981,609,51
TOTALE	**249.400.967,28**		**212.804.020,17**	**981.827,01**
		AVANZO DI ESERCIZIO	36.596.947,11	
		Avanzo esercizio precedente	135.758.219,22	
		Economie in conto residui	27.301.905,42	
		Riduzione impegni	- 1.757.876,19	
		Perenti annullati	16.747.441,25	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**214.646.636,81**	

22A04474



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 1° settembre 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Mhammed Khalil, console generale del Regno del Marocco in Napoli.

22A04836

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Antofagasta (Cile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E LE INNOVAZIONI

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Claudio Fernando Gandolfi Ramos, vice Console onorario in Antofagasta (Cile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santiago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago della documentazione, relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

f) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santiago;

g) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santiago dello schedario dei connazionali residenti;

h) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A04837

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Puerto Montt (Cile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Christian HAAG, vice Console onorario in Puerto Montt (Cile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santiago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

f) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidio prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santiago;

g) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santiago dello schedario dei connazionali residenti;

h) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A04838

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 8 agosto 2022 - Attuazione della nuova disciplina delle agevolazioni per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale.

Con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 8 agosto 2022 è stata completata la revisione della disciplina del regime di aiuto istituito nel 2015 per promuovere la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale. Il predetto decreto fornisce le indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all'economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it

22A04835



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Norma società cooperativa in liquidazione», in Merano senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Norma società cooperativa in liquidazione», con sede a Merano (BZ), via J. Speckbacher n. 44 (C.F. 02917500213) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 29 luglio 2022

La direttrice d'Ufficio: PAULMICHL

22A04667

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-195) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 1,00

